

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

985<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente MANCINO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . .Pag. V-XV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-43

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 45-144

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .145-159



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		VENTUCCI (FI) . . . . .	Pag. 17, 26, 28 e <i>passim</i>
		TAROLLI (CCD) . . . . .	20, 22
RESOCONTO STENOGRAFICO		* GUBERT (Misto-Centro) . . . . .	14, 21
		ANDREOLLI (PPI) . . . . .	22
CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 1	BRUNI (FI) . . . . .	22
		CUSIMANO (AN) . . . . .	23, 26, 27 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO . . . . .	2	MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) . . . . .	14, 28, 30
		MONTAGNINO (PPI) . . . . .	28, 35
SULLA MANIFESTAZIONE IN CORSO DA PARTE DEI PRODUTTORI DI LATTE		FIGURELLI (DS) . . . . .	29
		SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	30
PRESIDENTE . . . . .	2	NAPOLI Roberto (UDEUR) . . . . .	35
STIFFONI (LFNP) . . . . .	2		
DISEGNI DI LEGGE		Verifiche del numero legale . . . . .	9, 10
Seguito della discussione:		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	19, 20, 24 e <i>passim</i>
(4885) Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale quali- ficata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		SUL RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO NEL DUOMO DI MILANO	
GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>	PRESIDENTE . . . . .	37, 38
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il te- soro, il bilancio e la programmazione econo- mica . . . . .	3, 5, 10 e <i>passim</i>	PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	37
MORO (LFNP) . . . . .	3, 5, 10 e <i>passim</i>	BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno	38
MINARDO (FI) . . . . .	5, 6, 9	DISEGNI DI LEGGE	
BONATESTA (AN) . . . . .	4, 6	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885:	
PEDRIZZI (AN) . . . . .	8, 37	GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	39, 41
BATTAFARANO (DS) . . . . .	8	SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	39
TOMASSINI (FI) . . . . .	9	MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) . . . . .	40
BRUNI (FI) . . . . .	9, 22	IULIANO (DS) . . . . .	41
* LORENZI (Misto-APE) . . . . .	16, 18, 22 e <i>passim</i>	MORGANDO, sottosegretario di Stato per il te- soro, il bilancio e la programmazione econo- mica . . . . .	41
MASULLO (DS) . . . . .	16	FIGURELLI (DS) . . . . .	41, 42
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	17, 22, 23 e <i>passim</i>		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

## ALLEGATO A

**DISEGNO DI LEGGE N. 4885:**

Articolo 95 ed emendamenti . . . . .	Pag. 45
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 95 . . . . .	46
Articolo 96 ed emendamenti . . . . .	49
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 96 . . . . .	50
Articolo 97 ed emendamenti . . . . .	57
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 97 . . . . .	58
Articoli da 98 a 100 . . . . .	59
Articolo 101 ed emendamenti . . . . .	61
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 101 . . . . .	67
Articolo 102, emendamenti e ordine del giorno n. 951 . . . . .	69
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 102 . . . . .	79
Articolo 103 ed emendamenti . . . . .	81
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 103 . . . . .	83
Articolo 104 ed emendamenti . . . . .	84
Articolo 105 ed emendamenti . . . . .	86
Articolo 106 ed emendamenti . . . . .	89
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 106 . . . . .	92
Articolo 107 ed emendamenti . . . . .	93

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 107 e ordine del giorno n. 952 . . . . .	Pag. 120
Articolo 108 ed emendamenti . . . . .	127
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 108 e ordine del giorno n. 953 . . . . .	133
Articolo 109 . . . . .	137
Articolo 110, emendamenti e ordine del giorno n. 954 . . . . .	137
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 . . . . .	144

## ALLEGATO B

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .** 145**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . .	153
-------------------------------------	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	153
-------------------------------------	-----

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	42
Interrogazioni . . . . .	154

**RETTIFICHE . . . . .** 159

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente MANCINO

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del 16 dicembre.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sulla manifestazione in corso da parte dei produttori di latte

STIFFONI (*LFNP*). L'indisponibilità da parte del Presidente Mancino a ricevere una delegazione dei produttori di latte che manifestano davanti a Palazzo Madama appare un fatto grave, poco cortese e soprattutto inopportuno.

PRESIDENTE. Le modalità di una protesta non sono fattore irrilevante e nel caso specifico esse non sono state improntate a correttezza. Una delegazione sarà comunque ricevuta dal Presidente della Commissione agricoltura. (*Applausi*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 16 dicembre è stato approvato l'articolo 94 del testo proposto dalla Commissione e sono stati esaminati gli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti. Passa pertanto all'esame dell'articolo 95 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono tutti illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

PRESIDENTE. L'emendamento 95.1000 è stato ritirato.

*Il Senato respinge l'emendamento 95.1001 ed approva l'articolo 95. Vengono poi respinti gli emendamenti 95.0.1001 e 95.0.1002.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 96 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono tutti illustrati.

GIARETTA, *relatore*. I soggetti affetti dalla sindrome di Down sono stati sicuramente trascurati negli ultimi anni. Quanto proposto dall'articolo in esame interviene, sia pur parzialmente, a tutela di questa categoria. Presenta dunque l'emendamento 96.8000 come riformulazione di tutti gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo (*v. Allegato A*). È infine favorevole al 96.4500.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole agli emendamenti 96.8000 e 96.4500.

BONATESTA (*AN*). Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria sono state sprecate tutte le occasioni per venire incontro alle esigenze delle diverse categorie di portatori di *handicap*. Alleanza Nazionale voterà a favore della riformulazione proposta dal relatore, pur ritenendola parziale e inadeguata. Vengono infatti protrate le discriminazioni anche fra gli stessi portatori di *handicap*.

PEDRIZZI (*AN*). Rileva il comportamento encomiabile della polizia di Stato e dei carabinieri rispetto alla manifestazione sulle quote latte all'esterno del Senato.

BATTAFARANO (*DS*). Sottolinea le numerose iniziative a favore dei disabili contenute nella manovra finanziaria.

MORO (*LFNP*). Il suo Gruppo aveva già presentato precedentemente un emendamento nella stessa direzione del 96.4500.

*Il Senato approva il 96.4500.*

MINARDO (*FI*). Chiede che prima della votazione del 96.8000 si verifichi la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,18.*

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

BRUNI (*FI*). Dichiarò il voto favorevole all'emendamento 96.8000.

*Il Senato approva l'emendamento 96.8000. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TOMASSINI (FI), il Senato approva l'articolo 96 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 97 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 97.2000 e 97.2001 ed approva l'articolo 97. Risulta respinto anche l'emendamento 97.0.1000, mentre sono approvati gli articoli 98, 99 e 100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 101 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Ritira l'emendamento 101.1003.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 101.2500 del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti 101.1001, 101.1005 e 101.1009 e gli aggiuntivi all'articolo 101 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti 101.1000, 101.1002, 101.1004 e 101.1006. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 101.1007, fino alle parole: «non si applicano», sono preclusi il resto dell'emendamento ed il successivo 101.1008. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 101.1010 al 101.1012. Il Senato approva l'emendamento 101.2500 e l'articolo 101 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 102 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 102.8000 (*v. Allegato A*), presentato dal Governo, che apporta modifiche formali al comma 3 e si raccorda con l'emendamento 102.5000. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 102.1015 e 102.3812. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 102.1001, 102.1005, 102.1007 e 102.1011 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 102.2003 è inammissibile.

MORO (*LFNP*). Ritira tutti gli emendamenti tranne il 102.2002 ed il 102.1014.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 102.1002 al 102.1010.*

LORENZI (*Misto-APE*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 102.1012 che individua la percentuale del fondo da destinare al programma nazionale di ricerca.

MASULLO (*DS*). Trasforma l'emendamento 102.1012 nell'ordine del giorno n. 951. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 951, sottoscritto anche dal senatore Turini, non viene posto ai voti.

*Il Senato respinge l'emendamento 102.1013.*



PERUZZOTTI (*LFNP*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 102.1014, con il quale una quota del 5 per cento dei proventi UMTS viene destinata ad ulteriore stanziamento a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni.

*Il Senato respinge l'emendamento 102.1014.*

VENTUCCI (*FI*). Ritira gli emendamenti 102.1015 e 102.3812.

MORO (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 102.2002 sull'istituzione della carta di credito formativa.

*Il Senato respinge l'emendamento 102.2002. Sono approvati gli emendamenti 102.8000 e 102.5000 (Testo corretto) e l'articolo 102 nel testo emendato. Il Senato respinge poi l'emendamento 102.0.1000.*

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 102.2003 è inammissibile. Passa all'esame dell'articolo 103 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LORENZI (*Misto-APE*). L'emendamento 103.1003 ha per oggetto il fondo per la ricerca di base.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 103.1000, 103.1002 e 103.0.1000 sono stati ritirati.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 103.1001. Respinto l'emendamento 103.1003, il Senato approva l'articolo 103.*

MORO (*LFNP*). Sottoscrive e chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 103.0.1001, recante un considerevole stanziamento a favore della cooperazione internazionale, anche al fine di combattere l'immigrazione clandestina.

TAROLLI (*CCD*). Sottoscrive l'emendamento, anche a nome del senatore Biasco, dichiarando il voto favorevole del Centro cristiano democratico.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 103.0.1001.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 104 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette alla Assemblea sugli emendamenti 104.2000 e 104.2000/2000, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sul 104.2000.

PRESIDENTE. L'emendamento 104.1000 è stato ritirato.

GUBERT (*Misto-Centro*). Sottoscrive l'emendamento 104.2000, volto a valorizzare il ruolo degli enti di ricerca a carattere regionale.

PERUZZOTTI (*LFNP*). A nome del Gruppo, sottoscrive l'emendamento dichiarando voto favorevole. Chiede che sul 104.2000 e sul relativo subemendamento si proceda con votazione nominale elettronica.

TAROLLI (*CCD*). Sottoscrive l'emendamento 104.2000, anche a nome del senatore Biasco.

ANDREOLLI (*PPI*). Aggiunge la sua firma e quella del senatore Robol all'emendamento.

BRUNI (*FI*). Aggiunge la sua firma all'emendamento.

LORENZI (*Misto-APE*). Sottoscrive l'emendamento.

CUSIMANO (*AN*). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emendamenti 104.2000/2000 e 104.2000. Respinto l'emendamento 104.1001, viene approvato l'articolo 104 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 105 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LORENZI (*Misto-APE*). Illustra l'emendamento 105.1001.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 105.1000 e 105.1004 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge i restanti emendamenti ed approva l'articolo 105.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 106 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Ritira tutti gli emendamenti ad eccezione del 106.1001.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 106.1000 e 106.1006 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge l'emendamento 106.1007.*

MORO (*LFNP*). Ribadisce le ragioni dell'emendamento 106.1001 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 106.1001. Respinto anche l'emendamento 106.1002, viene approvato l'articolo 106. Risulta respinto anche l'emendamento 106.0.1000.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 107 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Ritira tutti gli emendamenti tranne il 107.1049 ed il 107.1055.

CUSIMANO (*AN*). L'emendamento 107.1038 elimina l'accertamento induttivo, sistema di controllo fiscale arcaico e di dubbia costituzionalità.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-RI*). Illustra il 107.1010.

VENTUCCI (*FI*). Illustra il 107.0.1008.

FIGURELLI (*DS*). Illustra il 107.1028a.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 107.1010, 107.1028a e 107.0.1800. È invece contrario ai rimanenti emendamenti.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È favorevole al 107.1028a, mentre è contrario al 107.1010. È altresì favorevole alla prima parte del 107.1034 fino alle parole «di carattere formale». È contrario al 107.0.1008, che potrebbe essere trasformato in ordine del giorno, e concorda con il relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 107.1001, 107.1002, 107.1003, 107.1005, 107.1006, 107.1008, 107.1011, 107.1012, 107.1016, 107.1017, 107.1018, 107.1019, 107.1020, 107.1023, 107.1024, 107.1031, 107.1032, 107.1033, 107.1037, 107.1040, 107.1053, 107.1056, 107.1061, 107.1063, 107.1064, 107.1067, 107.1068, 107.1069, 107.0.1011 e 107.0.1013 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti 107.1000, 107.1004 (per la parte ammissibile), 107.1007 e 107.1009.*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-RI*). Chiede un chiarimento sul parere contrario espresso sul 107.1010.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si configurerebbe in contrasto con l'esigenza di riallineamento che la norma si prefigge.

*Il Senato respinge quindi gli emendamenti 107.1010, 107.1013 e 107.1014 per la parte ammissibile. Sono altresì respinti gli emendamenti 107.1015, 107.1021, 107.1022, 107.1025, 107.1026, 107.1027 e 107.1029. Vengono poi approvati il 107.1028a e il 107.1034 (Nuovo testo). Vengono inoltre respinti il 107.1035 e il 107.1036. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), è respinto l'emendamento 107.1038. Sono poi respinti gli emendamenti 107.1039, 107.1041, 107.1042, 107.1043, 107.1044, 107.1045.*

PERUZZOTTI (*LFNP*). A nome di tutto il Gruppo LFNP sottoscrive gli emendamenti 107.1049 e 107.1055.

*Il Senato respinge congiuntamente gli emendamenti 107.1046, 107.1047, 107.1048, 107.1049, 107.1050, 107.1051 e 107.1052, tra loro sostanzialmente identici. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge quindi gli identici emendamenti 107.1054 e 107.1055. Sono poi respinti il 107.1057 e gli identici 107.1058, 107.1059 e 107.1060, nonché il 107.1062.*

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Ritira il 107.1065.

MONTAGNINO (*PPI*). Ritira il 107.1066.

*Il Senato respinge l'emendamento 107.1070. È infine approvato l'articolo 107, nel testo emendato.*

CUSIMANO (*AN*). Insiste sull'emendamento 107.0.1000.

*Il Senato respinge l'emendamento 107.0.1000 fino alle parole «fino a tutto il 1999»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 107.0.1001 e 107.0.1002. Sono quindi respinti il 107.0.1005 e il 107.0.1006.*

PEDRIZZI (*AN*). Dichiaro il voto favorevole sul 107.0.1008.

VENTUCCI (*FI*). Accoglie l'invito del Ministro a ritirarlo e a trasformarlo nell'ordine del giorno n. 952. (*v. Allegato A*).

### **Sul rinvenimento di un ordigno nel Duomo di Milano**

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede che il Governo quanto prima fornisca conferma e chiarimenti circa il presunto rinvenimento di un ordigno sui camminamenti situati fra le guglie del Duomo di Milano.

PRESIDENTE. Invita il sottosegretario Brutti a fornire notizie.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dà conferma della notizia, assicurando che quanto prima il Governo cercherà di fornire ogni possibile chiarimento.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Riprende le votazioni. L'ordine del giorno n. 952, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

*Il Senato respinge l'emendamento 107.0.1010.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 108 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono tutti illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 108.1000 e 108.1001, è favorevole al 108.2500 ed invita a ritirare il 108.0.1000. È contrario ai rimanenti emendamenti.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È favorevole al 108.1000 mentre è favorevole soltanto ad alcune parti del 108.1001. Concorda con il relatore sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 108.1001 sarà votato per parti separate. Ricorda altresì che gli emendamenti 108.2000, 108.2001, 108.0.1001, 108.0.1002 e 108.0.1004 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti 108.2002, 108.2003, 108.2004 e 108.2005. Vengono poi approvati il 108.1000 e il 108.1001 (Nuovo testo) (v. Allegato A). È altresì approvato l'emendamento 108.2500, nonché l'articolo 108 nel testo emendato.*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Trasforma l'emendamento 108.0.1000 nell'ordine del giorno n. 953. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 953, accolto dal Governo, non viene posto in votazione. Gli emendamenti 108.0.1002 e 108.0.1004 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge il 108.0.1003. Viene approvato poi l'articolo 109.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 110 e degli emendamenti ad esso riferiti.

IULIANO (*DS*). Precisa che l'emendamento 110.1001 va considerato come subemendamento all'83.0.3000, e pertanto accantonato.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone l'accantonamento. I rimanenti emendamenti si intendono invece tutti illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 110.1002, mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 110.2000, 110.2001, 110.2002, 110.1000, nonché il 110.2003 fino alle parole «comma 14»; di conseguenza restano preclusi la restante parte e il 110.2004. Viene quindi respinto anche il 110.2005.*

FIGURELLI (*DS*). Accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 110.1002 nell'ordine del giorno n. 954. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. In quanto accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non viene posto in votazione. L'emendamento 110.1003 è stato ritirato.

*Il Senato respinge l'emendamento 110.1004 ed approva l'articolo 110.*

PRESIDENTE. L'emendamento 110.0.1000 è stato ritirato. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

MANCONI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,30.*





## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, Debenedetti, De Luca Michele, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manzella, Pasquini, Sartori e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Lauricella e Provera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,34*).

### **Sulla manifestazione in corso da parte dei produttori di latte**

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, come lei ben sa, di fronte ai palazzi del Senato è in corso una manifestazione di agricoltori produttori di latte. Ho chiesto alla sua segreteria la sua disponibilità a ricevere una delegazione di questi lavoratori, che desiderano esprimere tutte le loro preoccupazioni per il proprio futuro e per quello delle rispettive famiglie.

Lei ha manifestato la sua indisponibilità e, a mio giudizio, ciò è molto grave. Si ricevono tutti, un momento di ascolto non lo si dovrebbe negare a nessuno, ma evidentemente questo settore dell'agricoltura, che non è allineato e non è disposto ad essere bistrattato, non è degno di ascolto. Questo lo reputo, mi permetta signor Presidente, estremamente grave e imputo all'insensibilità dimostrata in questa occasione la responsabilità di eventuali atti dovuti al surriscaldarsi degli animi.

Signor Presidente, non sono d'accordo che venga considerato più importante approvare un emendamento per rimborsare le famiglie dei clandestini albanesi piuttosto che sostenere una categoria così importante per la nostra economia. È una vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, lei sa, anche perché lo ha chiesto nel momento in cui venivano imbrattate le strade che conducono al Senato, che c'è modo e modo per protestare. (*Applausi*).

Il Presidente del Senato si rifiuta di ricevere imbrattatori. Ho pregato il Presidente della Commissione agricoltura di ricevere questi signori, i cui problemi potranno essere oggetto di riflessione da parte dell'apposita Commissione e non da parte del Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato può ricevere chiunque purché si comporti in modo corretto; mai chi impedisce ai senatori di far ingresso in Senato perché gli uffici responsabili sono stati costretti a chiudere il portone principale. (*Applausi*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta del 16 dicembre sono stati votati l'articolo 94 e gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 95, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 95.1001 si intende illustrato.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 95.0.1001 e 95.0.1002.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. (*Brusìo in Aula*).

Colleghi, diamo al relatore il tempo e il modo di esprimere le proprie valutazioni, perché dobbiamo procedere all'approvazione o alla bocciatura di molti emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, sono molto lieto che lei garantisca la mia libertà di vita all'interno dell'Aula.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 95.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 95.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 95.1001, presentato dal senatore Traviglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 95.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 95.0.1001, presentato dai senatori Tirrelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 95.0.1002, presentato dai senatori Tirrelli e Moro.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 96, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. A me risulta ritirato, senatore Bonatesta, per cui è inutile illustrarlo. Ci sono alcuni emendamenti che sono stati ritirati e ne è stato dato annuncio alla Presidenza.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vi sono diversi emendamenti che sollevano la questione di un intervento organico nei confronti delle persone affette da sindrome di Down, che nell'ambito del grande mondo dell'*handicap* presentano caratteristiche del tutto particolari e nei cui confronti bisogna riconoscere che non sempre vi è stata l'attenzione necessaria. Questi emendamenti riprendono, tra l'altro, il testo di una petizione popolare che ha raccolto moltissime firme ed è espressione di una sensibilità molto diffusa sull'argomento.

Noi abbiamo già risolto uno dei problemi che veniva sollevato da questi emendamenti, che riguarda una questione piccola ma di civiltà, quello di esentare dalla visita annuale le persone che si trovavano nelle condizioni di dover ripetere inutilmente visite mediche.

Ho presentato una riformulazione degli emendamenti 96.0.1000, 96.0.1001, 96.0.1002, 96.0.1003, 96.0.1004 e 96.0.1005, che tiene conto del fatto che nell'ambito della nuova legge sull'assistenza – come ho più volte ripetuto – si delega il Governo a riformulare in modo equitativo le varie provvidenze previste per le diverse categorie di portatori di *handicap*.

La mia riformulazione tenta di dotare quella norma di una sufficiente copertura per avviare un rafforzamento degli interventi per l'anno 2001 a favore delle persone affette dalla sindrome di Down, per poi proseguire negli anni successivi con il finanziamento sulla base del contenuto di detta delega.

Quindi, tale riformulazione, che prenderà il n. 96.8000, è la seguente:

«Dopo il comma 2 dell'articolo 96 inserire il seguente:

"2-bis. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi"».

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 96.4500.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e, in particolare, aderisco alla riformulazione degli emendamenti 96.0.1000, 96.0.1001, 96.0.1002, 96.0.1003, 96.0.1004 e 96.0.1005, testé illustrata dal relatore.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, già all'articolo 29 avevamo presentato un emendamento. Vorrei quindi chiedere al relatore se nella sua riformulazione, della quale non ho il testo, è compreso anche il problema che abbiamo voluto evidenziare con l'emendamento 96.4500. Se quanto intendiamo apportare come modifica è eventualmente compreso nella riformulazione del relatore, il nostro emendamento si intende ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Dobbiamo mettere in votazione l'emendamento 96.4500, che definisce in modo migliore l'esenzione della visita non solo per i *down* ma anche per altre categorie di portatori di *handicap*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 96.4500, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 96.8000.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Chiedo la verifica del numero legale.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, mi scuso per prima, ma sono particolarmente interessato ad intervenire su questa materia; quindi, vorrei approfittare per svolgere una dichiarazione di voto.

Non più tardi di 3 o 4 giorni fa, nell'occuparsi del decreto-legge relativo agli ammortizzatori sociali e ai lavori socialmente utili la Commissione lavoro si è trovata in forte imbarazzo nel decidere come procedere, per il semplice motivo che si trattava di assumere una decisione su una questione che, indubbiamente, impegna in maniera seria le coscienze di tutti i componenti della Commissione. Lo stesso Presidente della Commissione al termine dei lavori ha concluso affermando che avrebbe voluto avere la coscienza tranquilla la notte di Natale e gustare il cappone in serenità, nella consapevolezza di aver fatto il proprio dovere.

Non saprei dire se, quando avremo terminato l'esame di questa manovra finanziaria, tutti noi componenti di quest'Assemblea potremo stare con la coscienza a posto e mangiare il cappone tranquilli per aver compiuto il nostro dovere nei confronti della categoria dei disabili. L'approvazione del disegno di legge finanziaria – a mio avviso – costituiva l'occasione per dimostrare che non è solamente retorica quella che facciamo quando parliamo di determinate categorie, perché ci crediamo veramente. Invece, fino a questo momento abbiamo sprecato ogni occasione.

Abbiamo avuto il coraggio – con motivazioni che non si possono chiamare tali – di dire di no all'agevolazione del prezzo ridotto della benzina per le auto esclusivamente usate per il trasporto dei disabili, così come abbiamo avuto il coraggio – non più tardi di sabato scorso – di dire no all'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, equiparandola all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti. Ebbene, anche a questo abbiamo detto di no.

Tra l'altro, non più tardi di ieri la signora ministro Turco, insieme al sottoscritto e ad altri, si è trovata a partecipare ad una cerimonia di sordomuti, nel corso della quale sono state ribadite alcune necessità e assunti determinati impegni.

Non solo, perché abbiamo detto no anche ad un altro punto importante: alla possibilità che si intendeva concedere ai genitori di un portatore di *handicap* grave di dedicare tempo della loro attività, della loro vita ai propri figli quando è stata riconosciuta loro la possibilità di ritirarsi anticipatamente in pensione.

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore in particolare sul seguente argomento. Mentre in Aula dovremmo rendere giustizia a chi la chiede, in effetti finiamo per aumentare i casi di ingiustizia: questo è il caso dei genitori con figli con difficoltà ai quali non è stata riconosciuta la possibilità di usufruire del pensionamento anticipato; il fatto è

ancora più grave di quello che può sembrare, perché proprio il Parlamento e il Governo hanno creato un'ulteriore ingiustizia discriminando i genitori dipendenti da amministrazioni pubbliche da quelli dipendenti da amministrazioni private.

Ecco perché affermo che forse non festeggeremo con la coscienza tanto tranquilla il Natale se pensiamo alle molte persone che per colpa nostra sicuramente non possono fare altrettanto. Non so se vi state rendendo conto delle problematiche che creiamo e, addirittura, aumentiamo. Se non decidiamo una volta per tutte di prendere una posizione coerente con quanto diciamo, non potremo alla fine dichiararci soddisfatti del nostro operato.

Per quanto riguarda le persone *down*, è stata predisposta una norma sulla quale concordiamo; per cui voteremo a favore dell'emendamento in esame. Il nostro voto favorevole significa sottolineare ancora una volta che il pur importante argomento non è stato trattato interamente nella sua complessità, bensì in maniera parziale e – permettetemi di dirlo – in base alle convenienze del momento: non si possono infatti creare discriminazioni all'interno di una categoria che nel suo complesso avrebbe al contrario bisogno di un'attenzione molto più particolare e mirata.

Il mio invito all'Assemblea è quindi quello di riprendere la problematica relativa ai disabili per verificare quanto è possibile fare prima della fine dell'attuale legislatura, una volta terminato l'esame della legge finanziaria, soprattutto per rimediare a determinate ingiustizie commesse proprio da noi. Sottolineo ancora una volta il problema dei genitori con figli disabili gravi, i quali non possono usufruire dei due anni di congedo concessi ai genitori, dipendenti delle amministrazioni pubbliche, senza prevedere alcunché per i dipendenti di amministrazioni private.

Ricordo a tal proposito un emendamento proposto dal Gruppo di Alleanza Nazionale che avrebbe permesso di porre rimedio a questa mancanza che la stessa signora ministro Livia Turco ha ammesso trattarsi di una svista, di una dimenticanza. Malgrado ciò, con estrema superficialità politica voi della maggioranza avete dichiarato l'assoluta non necessità di intervenire sulla materia, provocando un'ulteriore discriminazione: quando i portatori di *handicap* chiedono pari opportunità essi finiscono per essere addirittura discriminati, in base all'attività lavorativa del genitore, dipendente pubblico o privato.

Non vi siete accorti anche di un'altra conseguenza derivante dall'approvazione di questa norma: avete creato una grave discriminazione prevedendo i due anni di congedo tra coloro che già usufruivano di determinate agevolazioni ed altri che, non disponendo di cinque anni di «anzianità», non possono usufruirne.

Quindi, chiedo a quest'Aula, che vedo estremamente disattenta su problemi che evidentemente non le interessano, di prendere almeno l'impegno, terminato l'esame del disegno di legge finanziaria, che ciò che con troppa fretta – comprendo quest'ultima, ma non la giustifico – è stato accantonato, superato in maniera superficiale, venga in qualche modo ripreso, perché dobbiamo fornire delle risposte.

Non possiamo sentirci la coscienza a posto nei confronti dei lavoratori socialmente utili e poi coprire – per così dire – con il pelo, come siamo abituati a fare, la nostra coscienza ogni volta che parliamo dei portatori di *handicap*. Su tale argomento vorrei richiamare l'attenzione di tutti quanti, perché ritengo che questa legislatura non possa concludersi senza un riconoscimento di tutte le chiacchiere fatte fino ad ora.

Non ho altro da aggiungere, perché ho chiesto di poter intervenire solo per fare queste affermazioni. Pertanto, ringrazio il Presidente perché mi ha concesso la parola.

Ribadisco quindi, il voto favorevole su questo emendamento.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, mi appello alla sua comprensione e le chiedo di poter intervenire per pochi secondi, assicurandole che poi recupererò nel prosieguo dei nostri lavori.

Vorrei dirle che concordo in pieno con la sua decisione assunta nei confronti di chi ha manifestato fuori dei palazzi del Senato.

Voglio sottolineare che le Forze di polizia e i carabinieri si sono comportati in maniera encomiabile, intervenendo successivamente, perché con un atteggiamento diverso avrebbero potuto causare veramente degli incidenti molto gravi.

Pertanto, voglio dire a quest'Assemblea che possiamo andare orgogliosi dell'operato e del comportamento delle Forze di polizia e dei carabinieri per la vicenda avvenuta pochi minuti fa in relazione alla manifestazione dei produttori di latte.

BATTAFARANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO. Signor Presidente, vorrei ricordare che in questa manovra finanziaria sono previste molte misure a favore dei disabili e molte altre sono state adottate negli anni precedenti con altrettanti provvedimenti.

Concordo pienamente con la riformulazione presentata dal relatore, la quale permette di aggiungere un ulteriore significativo intervento alle misure già adottate a favore dei disabili.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Minardo se insiste con la sua richiesta di verifica del numero legale.

Senatore Minardo, deve però considerare che i tempi a disposizione del suo Gruppo sono terminati e che lei con questa sua richiesta mette l'Aula nella condizione di tener conto anche dell'esaurimento dei tempi assegnati.



MINARDO. Signor Presidente, penso che la richiesta di verifica del numero legale non debba essere considerata nei tempi assegnati a disposizione di ciascun Gruppo.

PRESIDENTE. Certo, rientra nella giornata di lavoro.

MINARDO. Signor Presidente, confermo la mia richiesta.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testé avanzata dal senatore Minardo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,18).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 96.8000, presentato dal relatore, che unifica gli emendamenti 96.0.1000, 96.0.1001, 96.0.1002, 96.0.1003, 96.0.1004 e 96.0.1005, che si intendono ritirati.

**È approvato.**

TOMASSINI. Signor Presidente, avrei voluto chiedere la verifica del numero legale, ma non me ne ha lasciato il tempo.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiederle di poter aggiungere la firma all'emendamento appena votato e confermare che tale proposta modificativa è veramente saggia e contiene disposizioni che anch'io avevo proposto in altri emendamenti che non sono stati accolti. Credo sia un diritto per i parlamentari accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 96.

Senatore Tomassini, insiste sulla richiesta di verifica del numero legale?

TOMASSINI. Sì, signor Presidente.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 96, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 97, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 97.2000 e 97.2001.

CARELLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 97.0.1000.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti al nostro esame.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 97.2000, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 97.2001, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 97.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 97.0.1000, presentato dal senatore Carrella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli.

Metto ai voti l'articolo 98.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 99.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 100.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 101, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 101.1000.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 101.1003 e do per illustrati i nostri restanti emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati sull'articolo 101 si danno tutti per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 101.2500, presentato dal Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 101.1001 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 101.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 101.1003 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 101.1004, presentato dai senatori Rossi e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 101.1005 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 101.1006, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 101.1007, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, fino alle parole «non si applicano».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 101.1007 e l'emendamento 101.1008.

L'emendamento 101.1009 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 101.1010, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 101.1011, presentato dal senatore Napoli Bruno e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 101.2000, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 101.1012, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 101.2500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 101, nel testo emendato.

**È approvato.**

Gli emendamenti 101.0.1000 e 101.0.1001 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 102, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, volevo rendere noto all'Assemblea che il Governo ritiene necessarie alcune modifiche formali al comma 3 dell'articolo 102 al nostro esame per rendere più leggibile il testo.

Do lettura delle modifiche, pur avendo già fatto pervenire il testo alla Presidenza:

«3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono 18 anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuarsi entro il 2005.

La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese di credito del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che si siano annualmente destinate a tal fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente».

Si tratta di correzioni formali formulate alla luce del fatto che il Governo ha presentato un emendamento che interviene sulla stessa materia: in questo modo si sono precisate le modalità di tale intervento con l'emendamento 102.8000 sul quale esprimo parere favorevole.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati da me, dal senatore Castelli e dal senatore Leoni.

VENTUCCI. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti di cui il senatore Vegas è primo firmatario.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 102.1002 e 102.0.1000.

RIPAMONTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 102.1003.

GUBERT. Anch'io, Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti dal 102.1000 al 102.1014.

Invito poi il senatore D'Alì a ritirare l'emendamento 102.1015, in quanto l'argomento sarà trattato nel maxiemendamento che sto predisponendo – quindi, in quella sede troverà la sua collocazione – e l'emendamento 102.3812, perché entrambi sono oggetto di un'attività prevista nell'articolo 131.

Infine, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 102.5000, presentato dal Governo, sul quale esprimo parere favorevole in quanto riproduce una norma relativa ad interventi sull'informatizzazione dei giovani, in avanzato stato di esame da parte della Camera dei deputati.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, il relatore ha presentato delle modificazioni correttive del comma 3 dell'articolo 102.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, ho ascoltato il relatore e concordo con tali modifiche.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, intendo ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 102, ad esclusione degli emendamenti 102.1014 e 102.2002, sui quali interverremo in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 102.1000 e 102.1001 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 102.1002, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 102.1003, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 102.1004, presentato dai senatori Guibert e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 102.1005 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 102.1006, presentato dal senatore Sella di Monteluca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 102.1007 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 102.1008, presentato dai senatori Guibert e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 102.1009, presentato dal senatore Parola.

**Non è approvato.**

L'emendamento 102.2000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 102.1010, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 102.1011 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 102.1012.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, volevo innanzi tutto esprimere soddisfazione per il ritiro da parte dei presentatori degli emendamenti 102.1000 e 102.1001. Tali emendamenti erano relativi alla soppressione dell'articolo 102 e ciò avrebbe significato in qualche modo il venir meno di una grande possibilità per la ricerca italiana di compiere quel balzo in avanti che stiamo attendendo.

Relativamente all'emendamento 102.1012, presentato dal senatore Masullo, di cui sono anch'io firmatario, vorrei far presente come nell'articolo 102 non sia indicata la percentuale demandata al programma nazionale della ricerca, per cui, dato che tale programma vanta un ambizioso progetto di realizzo che si basa su alcune migliaia di miliardi, sarebbe bene che almeno il 50 per cento di questo 10 per cento, che corrisponde a circa 2.300 miliardi di lire, fosse ad esso chiaramente destinato.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole a tale emendamento e mi auguro che, anche nel caso in cui esso venisse bocciato, vi sia una responsabilizzazione da parte del Governo affinché l'utilizzo di questi fondi sia essenzialmente diretto alla realizzazione del programma nazionale della ricerca.

MASULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo e al relatore se acconsentono alla trasformazione di questo emendamento in un ordine del giorno, poiché la materia, come è stato notato, è di importanza oggettiva.

PRESIDENTE. Senatore Masullo, credo che la sua richiesta possa essere accolta, trattandosi di un indirizzo da dare al Consiglio dei ministri.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta testé avanzata dal senatore Masullo.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore è favorevole alla trasformazione in ordine del giorno di tale emendamento.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole.



PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno n. 951 nel quale viene trasformato l'emendamento 102.1012 è il seguente:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

impegna il Governo,

affinché la ripartizione del fondo per la ricerca sia destinato per almeno il 50 per cento al programma nazionale della ricerca».

Poiché tale ordine del giorno è stato accolto dal Governo, esso non sarà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 102.2001 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 102.1013, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 102.1014.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, il quale stabilisce che un'ulteriore quota del 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione sia utilizzata per far fronte alle esigenze delle regioni danneggiate dai recenti eventi alluvionali e calamitosi.

Invito pertanto l'Aula ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 102.1014, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 102.1015.

VENTUCCI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento, come anche l'emendamento 102.3812.

PRESIDENTE. L'emendamento 102.1016 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 102.2002.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, avevo preannunciato una dichiarazione di voto sull'emendamento 102.2002 con cui chiediamo la soppressione del comma 3, che prevede l'istituzione della carta di credito formativa. Infatti, riteniamo più opportuno che i giovani possano avvicinarsi al mondo informatico e tecnologico attraverso la scuola. Non condividiamo il fatto che lo Stato possa farsi garante di eventuali garanzie, le quali possono in concreto verificarsi dal momento che al giovane non viene richiesto di prestare alcuna forma di garanzia. Su questo non siamo d'accordo, perché possiamo prevedere i problemi e il contenzioso che potranno verificarsi quando ci si accorgerà che l'uso di questa carta sarà difforme ai principi, o perlomeno alle intenzioni, che il legislatore vuole introdurre con questa norma.

La nostra contrarietà deriva anche dal fatto che avremmo preferito una diversa destinazione dei fondi derivanti dai ricavi ottenuti in seguito alla gara per l'assegnazione delle licenze UMTS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 102.2002, presentato dai senatori Castelli e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 102.2003 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 102.8000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 102.5000 (Testo corretto), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 102, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 102.0.1000, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 103, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 103.1001.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 103.1003 è in favore del FIRB, il Fondo per la ricerca di base, e tende a proporre un'elevazione a 120 miliardi di lire prelevandoli dal Fondo unico per lo spettacolo. Mi rimetto chiaramente al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 103.1000 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 103.1001.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 103.1001, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. L'emendamento 103.1002 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 103.1003, presentato dal senatore Lorenzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 103.

**È approvato.**

L'emendamento 103.0.1000 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 103.0.1001.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 103.0.1001. Mi dispiace che il relatore non abbia espresso parere favorevole ad un emendamento relativo alla cooperazione internazionale, dal momento che troppe volte ci lamentiamo che l'immigrazione clandestina deriva dal fatto che nei Paesi d'origine non vi siano le condizioni di sviluppo. Quest'emendamento si muove esattamente in questa direzione e mi dispiace – ripeto – che sia il relatore che il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario. Mi auguro però che l'Aula possa approvarlo; pertanto, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, chiedo al senatore Provera di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Biasco. Annuncio inoltre il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico su quest'emendamento, il quale prevede un aumento delle disponibilità a favore del Ministero degli affari esteri per far fronte al grande problema della cooperazione internazionale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 103.0.1001, presentato dal senatore Provera e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 104, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 104.1000 e 104.1001, mentre sugli emendamenti 104.2000 e 104.2000/2000 mi rimetto all'Aula.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è d'accordo con quanto affermato dal relatore, anche se invita ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento 104.2000 e sul relativo subemendamento 104.2000/2000, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Quindi, signor Sottosegretario, se ho ben capito lei è favorevole all'emendamento 104.2000 che ha come prima firmataria la senatrice Pagano e, naturalmente, al suo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 104.1000 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.2000/2000.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GUBERT. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 104.2000, ricordando come già la Camera dei deputati aveva approvato una simile disposizione.

Esistono degli enti a carattere regionale, ma che hanno la capacità e la struttura per svolgere un ruolo di rilievo nella ricerca applicata e quindi possono essere debitamente ammessi a questo fondo, come già accadeva in passato.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'importanza degli enti di ricerca a carattere regionale è tale per cui tutti i componenti del Gruppo della Lega non si possono esimere dal chiedere ai presentatori di poter apporre la loro firma.

Inoltre, dichiaro di votare in maniera convinta, a favore di questo emendamento.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Anche a nome del collega Robol aderisco a questa proposta emendativa, che la Commissione aveva cassato perché era stata introdotta dall'Aula della Camera, e dichiaro di votare a suo favore.

In sostanza, si tratta di consentire anche agli enti regionali di ricerca di poter accedere ai fondi nazionali.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di aggiungere la mia firma e quella del collega Biasco all'emendamento 104.2000.

Annuncio inoltre il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico e sottolineo come questo emendamento ripristini il testo approvato dalla Camera dei deputati che riconosce alle regioni un ruolo importante: quello di istituire degli enti di ricerca e di prevedere i necessari finanziamenti, cosicché la ricerca non sia solo un istituto, un privilegio del livello nazionale, ma un'autentica risorsa su cui anche gli enti territoriali regionali possono esprimere le loro vocazioni e, da questo punto di vista, contribuire a creare a livello territoriale condizioni perché il sistema economico nel suo insieme possa ricevere da questi istituti i necessari benefici e le obbligate ricadute positive.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 104.2000 in esame, perché a mio parere è molto importante nella lotta che sto portando avanti da anni. Successivamente illustrerò un emendamento da me presentato in tal senso.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LORENZI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 104.2000.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 104.2000.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 104.2000/2000, presentato dal Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.2000.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 104.2000, presentato dai senatori Pagano e da altri senatori, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 104, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 105, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 105.1001. Esso tende a riservare una quota un po' inferiore rispetto a quella prevista, che però deve essere riservata al Consiglio nazionale delle ricerche a favore degli studi relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, studi già previsti nell'ex articolo 87 e attuale articolo 102, nel quale, al comma 1, si parla di riduzione delle emissioni elettromagnetiche.

In poche parole, questo articolo sembra spostare le competenze dal Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica al Ministero dell'ambiente, quando invece si tratta di ricerca squisitamente scientifica e tecnologica e che addirittura, per quanto riguarda i servizi, dovrebbe competere



all'ente concessionario, ossia all'ENEL, in relazione a certe azioni di inventariato.

Quindi, per quanto riguarda la ricerca, propongo di ridurre la quota purché sia riservata al CNR, sempre demandando il tutto al Piano nazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 105.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 105.1001, presentato dal senatore Lorenzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 105.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 105.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 105.1004 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 105.1005, presentato dai senatori Colla e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 105.1006, presentato dai senatori Colla e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 105.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 106, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CUSIMANO. Do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 106.

MORO. Signor Presidente, degli emendamenti presentati all'articolo 106 manteniamo solo il 106.1001, mentre ritiriamo tutti gli altri.

VENTUCCI. Do per illustrato l'emendamento 106.1002.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 106.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamento 106.1000 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 106.1001.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, con questo emendamento intendiamo utilizzare le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non in forma generica a vantaggio dei consumatori, ma a vantaggio dei consumatori che sono interessati. Non si capisce perché, ad esempio, per quanto riguarda la questione dei prodotti petroliferi, debbano avere delle agevolazioni coloro che non hanno la patente o non hanno la macchina. Poiché i problemi sono ben evidenziati, gradiremmo che gli incentivi o i benefici derivanti dagli introiti delle sanzioni in questione vengano puntualmente destinati a chi le ha effettivamente subite.

Chiedo su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 106.1001, presentato dai senatori Moro ed altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 106.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 106.1003, 106.1004, 106.1005 e 106.1006 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 106.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 106.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 107, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Come avevamo già detto, gli emendamenti presentati dal senatore Cò e da altri senatori si intendono illustrati.

MORO. Signor Presidente, gli emendamenti a mia firma si intendono tutti ritirati, tranne gli emendamenti 107.1049 e 107.1055.

CUSIMANO. Signor Presidente, l'emendamento 107.1038 elimina un sistema di controllo arcaico e di dubbia costituzionalità: il cosiddetto accertamento induttivo, basato non su riscontri reali, bensì su una serie di presunzioni.

Le disposizioni delle quali si chiede l'abrogazione, infatti, consentono agli ispettori dell'INPS di accedere in azienda, di determinare in modo in-

duttivo e presuntivo il fabbisogno di mano d'opera, basandosi di regola su astratti e inaffidabili parametri, quali le tabelle ettaro-coltura, e di procedere e imporre il pagamento dei contributi sulla differenza tra le giornate stimate dall'INPS e quelle denunciate dal datore di lavoro.

Questo sistema, già censurato in una precedente edizione della Corte costituzionale con sentenza n. 65 del 26 giugno 1962 e da numerose pronunce della Corte di cassazione, oltre ad essere palesemente iniquo, non ha più ragion di esistere in una realtà come quella agricola, dove ormai sono in vigore scritture e adempimenti (registri d'impresa, buste paga e così via) che consentono un controllo effettivo della mano d'opera occupata, come negli altri settori.

L'emendamento, quindi, è finalizzato a far sì che le imprese agricole, come quelle di ogni altro settore produttivo, siano assoggettate a forme di controllo basate su riscontri reali e non su mere presunzioni.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, l'emendamento 107.1010, nella prospettiva dell'emersione del lavoro nero (per quanto prescrive l'articolo stesso) ma anche di una correttezza concorrenziale in rapporto agli appalti ai quali partecipano le imprese di servizio, prevede che, anche all'interno delle province ove oggi è consentito, le imprese che hanno in corso i contratti di riallineamento (vale a dire che stanno ricevendo aiuti per far emergere il lavoro nero di cui si sono avvalse) non possano partecipare a gare di appalto se non al termine del riallineamento, proprio per salvaguardare la concorrenzialità tra imprese.

È vero che questi aiuti vengono concessi per far emergere il lavoro nero; quindi, gradirei che il Governo possa dire qualcosa al riguardo e mi auguro che il parere sia positivo.

PRESIDENTE. L'emendamento 107.1020 è stato ritirato.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento 107.1048 è una norma di semplificazione e l'emendamento 107.1066 si dà per illustrato.

VENTUCCI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 107.0.1008, anche perché in tal senso sono stato sollecitato dal Governo. Si tratta del premio di produttività erogato nel 1991-92 ai dipendenti dell'ICE, quando i dipendenti erano inquadrati con contratto di tipo assicurativo.

In quel periodo fu erogato a norma di legge e con tutti i crismi, compreso il nulla osta della Corte dei conti, il premio di produttività in questione. Nel 1997, con la legge n. 68, l'istituto è rientrato nel comparto degli enti pubblici non economici e da certi controlli è emerso che per quel premio di produttività non era stato richiesto il nulla osta al Ministero per il commercio con l'estero. In conseguenza di ciò, nacque questa diatriba.

Siccome non costa nulla a questa finanziaria, in quanto rientra nel bilancio interno dell'ICE, e siccome si tratta semplicemente di una sanatoria, prego il Governo e il relatore di esprimere un parere favorevole su questo emendamento. Mi rendo conto che lo Stato non ha sentimenti,

che non può farsi carico di certe situazioni, ma a partire dal 1° gennaio 2001 l'ICE ha già disposto il rientro di questi soldi dalle buste paga dei propri dipendenti per 250.000 lire al mese. Non credo che questo sia un atto da non prendere in considerazione. Invece che uno Stato che non deve avere sentimenti, ci sarà un'azione di pura cattiveria.

Prego il Governo di considerare che si tratta di una sanatoria che non costa nulla a questa finanziaria.

FIGURELLI. Signor Presidente, l'emendamento 107.1028 è stato riformulato. Con il nuovo testo si intendono evitare disparità di comportamento tra i privati e le amministrazioni pubbliche nella tutela del lavoro e dei diritti del lavoro e nell'emersione del lavoro irregolare. L'emendamento vuole evitare che lo Stato dia esempi negativi e, perfino, di illegalità.

La riformulazione ha voluto rispondere positivamente all'obiezione mossa da parte del Governo in Commissione bilancio; l'emendamento era infatti puramente soppressivo del comma 10 ed il Governo, giustamente, ha sostenuto che non si poteva chiedere allo Stato di pagare se stesso. La riformulazione evita questo inconveniente e risponde alla finalità che da parte dello Stato non venga incentivata l'illegalità e che sia il dirigente di cui siano accertate le responsabilità a pagare, non solo disciplinarmente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 107.1000 al 107.1009.

Sull'emendamento 107.1010 penso si possa esprimere parere favorevole; tuttavia, mi rimetto al Governo.

Gli emendamenti 107.1011 e 107.1012 sono stati ritirati.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 107.1013 al 107.0.1015.

Gli emendamenti dal 107.1016 al 107.1020 sono stati ritirati.

Esprimo parere contrario dall'emendamento 107.1021 all'emendamento 107.1071, nonché sugli emendamenti aggiuntivi dal 107.0.1000 al 107.0.1006.

Sull'emendamento 107.0.1008 mi rimetto al Governo circa la possibilità di considerarla una norma solo interpretativa senza copertura, oppure se trasformarlo in un ordine del giorno per un atto di indirizzo al Governo.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 107.0.1010, 107.0.1011 e 107.0.1013.

Per quanto riguarda l'emendamento 107.1028a, del senatore Figurelli, mi rimetto al Governo. Credo che il Governo si fosse impegnato ad adottare una riformulazione.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 107.1028a, il Governo è favorevole, invece, per quanto riguarda l'emendamento 17.1010, il parere è contrario.

Infine, sull'emendamento 107.1034, il Governo è favorevole alla prima parte, fino alle parole «di carattere formale», mentre esprime parere contrario dalle parole «e comunque» in poi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 107.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.1001, 107.1002 e 107.1003 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1004, presentato dal senatore Costa e da altri senatori, per la sola parte ammissibile.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.1005 e 107.1006 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1007, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1008 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 107.1009, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 107.1010.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo i motivi della sua contrarietà a questo emendamento.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatrice Mazzuca Poggiolini, contrasterebbe con l'esigenza del riallineamento delle imprese, che rientrano progressivamente nella legalità, posporre alla conclusione del processo la possibilità di partecipare a questi meccanismi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 107.1010, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.1011 e 107.1012 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1013, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1014, presentato dal senatore Maritati, per la sola parte ammissibile.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1015, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.1016, 107.1017, 107.1018, 107.1019 e 107.1020 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1021, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1022, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.1023 e 107.1024 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1025, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1026, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1027, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1028 e 1107.1030 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1029, presentato dai senatori Ripamonti e Pieroni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1028a, presentato dai senatori Figuerelli e Pelella.

**È approvato.**

Gli emendamenti 107.1031, 107.1032 e 107.1033 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1034 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maritati, nella formulazione proposta dal ministro Salvi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1035, presentato dal senatore Az-zollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1036, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1037 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 107.1038.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 107.1038, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).



**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 107.1039, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1040 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 107.1041, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1042, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1043, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1044, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1045, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 107.1046, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 107.1047, 107.1048, 107.1049, 107.1050, 107.1051 e 107.1052.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, voteremo a favore degli emendamenti in esame e, in particolare, dell'emendamento 107.1049 da noi presentato, sul quale chiediamo di apporre la firma di tutti i componenti il nostro Gruppo.

Con tale emendamento intendiamo, infatti, far emergere il lavoro nero attraverso l'esercizio dell'attività di controllo sui versamenti previdenziali, esercizio che ha una maggiore possibilità di riuscita se attribuito all'ente previdenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 107.1046, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 107.1047, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 107.1048, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori, 107.1049, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, 107.1050, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori, 107.1051, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, e 107.1052, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1053 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 107.1054, di contenuto identico all'emendamento 107.1055.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sugli emendamenti in esame e, in particolare, sull'emendamento 107.1055, ribadendo la richiesta di apporre su di esso la firma di tutti i componenti del mio Gruppo.

In considerazione del fatto che alcuni datori di lavoro versano in ritardo i contributi previdenziali, la maggiorazione per il versamento dei suddetti contributi è aumentata di 3 punti rispetto al tasso ufficiale di riferimento. Naturalmente, il fine è scoraggiare tale abitudine.

Signor Presidente, sugli emendamenti in esame chiediamo la votazione nominale, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 107.1054, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, identico all'emendamento 107.1055, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. L'emendamento 107.1056 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 107.1057, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.1058, presentato dal senatore De Luca Michele, di contenuto identico agli emendamenti 107.1059, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, e 107.1060, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1061 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 107.1062, presentato dai senatori Mundi e Lauria Baldassare.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.1063 e 107.1064 sono stati ritirati.

Senatore Napoli, ritira l'emendamento 107.1065, che è stato dichiarato parzialmente inammissibile?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, ritira l'emendamento 107.1066 dichiarato parzialmente inammissibile dalle parole «Nel caso in cui» alle parole «già versato»?

MONTAGNINO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Gli emendamenti 107.1067, 107.1068 e 107.1069 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 107.1070, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 107.1071 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 107, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 107.0.1000.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, per consentire una più diffusa adesione al condono previdenziale agricolo da parte dei contribuenti interessati e maggiori introiti per le casse dell'INPS si propongono alcune modifiche alla disciplina della regolarizzazione prevista dall'articolo 76 della legge n. 448 del 1998.

In particolare, con l'emendamento 107.0.1000 si intende ampliare i periodi condonabili, includendo tra i contributi che possono formare oggetto della regolarizzazione anche quelli relativi all'anno 1999.

Inoltre, si intende spostare al 31 maggio 2001 il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono e per il pagamento del saldo e della prima rata. Lo slittamento è necessario per consentire ai contribuenti di conoscere con esattezza la propria posizione debitoria o creditoria nei confronti dell'INPS in quanto, per esplicita ammissione dell'istituto, i relativi estratti conto non sono ancora aggiornati.

Si intende ripristinare poi la cadenza semestrale anche della seconda rata per evitare ai contribuenti di far fronte in tempi ravvicinati a pagamenti, anche consistenti, che possono mettere in notevole difficoltà gli interessati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 107.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, lettera a), fino alle parole «fino a tutto il 1999».

**Non è approvata.**

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 107.0.1000 e gli emendamenti 107.0.1001 e 107.0.1002.

Metto ai voti l'emendamento 107.0.1005, presentato dal senatore Azollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 107.0.1006, presentato dal senatore Azollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 107.0.1008, sul quale il relatore si è rimesso al Governo.

Invito nuovamente il rappresentante del Governo ad esprimersi in merito.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo conferma la sua contrarietà e invita i presentatori a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che sia in grado di orientare la contrattazione.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento in esame, perché mi sembra evidente il *fumus persecutionis* da parte del Governo e di questa maggioranza su un emendamento che non comporta spese e che è una risposta a chi pretende di recuperare, andando indietro nel tempo, una somma già erogata a favore dei dipendenti dell'ICE.

Mi sembra strano che, anche in caso di mancanza di richiesta di copertura finanziaria, il Governo esprima un simile parere.

VENTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, dal momento che sono il presentatore dell'emendamento, accolgo l'invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno se, come dice il relatore, è inteso come chiarimento e come una nota interpretativa, così come dovrebbe essere.

Pertanto, con tale ordine del giorno si impegna il Governo affinché siano ritenute valide ed efficaci le erogazioni dei premi di produttività al personale dell'ICE.

### **Sul rinvenimento di un ordigno nel Duomo di Milano**

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei far riferimento ad un fatto gravissimo. È stato trovato a Milano, in un camminamento della terrazza del Duomo, un ordigno, dotato di *timer*, che avrebbe potuto esplodere da un momento all'altro e provocare un dramma terribile. Poiché mi sembra che l'episodio sia di estrema gravità, la invito a sollecitare il Governo affinché almeno il Sottosegretario per l'interno venga a riferire su quanto è accaduto.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, sto attendendo conferma di questa gravissima notizia.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, confermo che è stato ritrovato un ordigno da identificare, dotato di *timer*, su una balaustra delle guglie del Duomo di Milano. L'ordigno, che è stato notato da due addetti presenti sul posto, era collocato in un punto nel quale il passaggio di persone è pressoché obbligato. In questo momento sono in corso le indagini da parte della DIGOS di Milano. L'episodio risale a poco tempo fa; quindi, siamo in attesa di ulteriori elementi.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato e pronto e le indagini si stanno svolgendo a ritmi serrati.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 952, presentato dal senatore Ventucci in sostituzione dell'emendamento 107.0.1008, è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 107.0.1010, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 107.0.1011 e 107.0.1013 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 108, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento 108.1000, si illustra da sé.

PASQUINI. Do per illustrato l'emendamento 108.1001.

PRESIDENTE. L'emendamento 108.2500, presentato dal Governo, si intende illustrato.

D'URSO. Signor Presidente, anche l'emendamento 108.0.1000 si illustra da sé.

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 108.0.1003.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 108.2000, 108.2001, 108.2002, 108.2003, 108.2004 e 108.2005.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 108.1000 e 108.1001, segnalando che gli stessi contengono disposizioni diverse che, almeno in parte, potrebbero essere approvate.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 108.2500.

Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento 108.0.1000 o a convergere sull'emendamento 108.1001, nel caso in cui questo fosse approvato.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 108.0.1002, 108.0.1003 e 108.0.1004.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere favorevole all'emendamento 108.1000.

In ordine all'emendamento 108.1001, il Governo è favorevole al contenuto dei commi *2-ter* (a condizione che la parola «temporaneo» sia sostituita con le parole «a tempo determinato»), *2-quinquies* e *2-septies*, mentre esprime parere contrario al testo dei commi *2-bis*, *2-quater* e *2-sexies*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 108.2000 e 108.2001 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 108.2002, presentato dai senatori Castelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 108.2003, presentato dai senatori Castelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 108.2004, presentato dai senatori Castelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 108.2005, presentato dai senatori Castelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 108.1000, presentato dai senatori Montagnino e Palumbo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 108.1001 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, riformulato secondo le indicazioni del Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 108.2500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 108, nel testo emendato.

**È approvato.**

Senatrice Mazzuca Poggiolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 108.0.1000?

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, lo trasformiamo nell'ordine del giorno n. 953.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 953 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 108.0.1001 e 108.0.1002 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 108.0.1003, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 108.0.1004 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 109.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 110, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 110.2000, 110.2002 e 110.2003.



PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Vegas e dal senatore Forcieri si intendono illustrati.

IULIANO. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 110.1001 in quanto riferibile all'emendamento 83.0.3000, presentato dal Governo su questo argomento.

FIGURELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 110.1002.

PRESIDENTE. L'emendamento 110.1004, presentato dal senatore Grusso, si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, con la preghiera di trasformare l'emendamento 110.1002, se il senatore Figurelli lo ritiene opportuno, in un ordine del giorno.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 110.2000, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 110.2001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 110.2002, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 110.1000, presentato dai senatori Forcieri e Grillo.

**Non è approvato.**

Accogliendo la richiesta del presentatore l'emendamento 110.1001 è stato accantonato per essere esaminato in sede di discussione dell'emendamento 83.0.3000.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 110.2003, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori, fino alle parole «comma 14».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 110.2003 e l'emendamento 110.2004.

Metto ai voti l'emendamento 110.2005, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Figurelli, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 110.1002 in un ordine del giorno?

FIGURELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 954 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 110.1003 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 110.1004, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 110.

**È approvato.**

L'emendamento 110.0.1000 è stato ritirato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, la prima alle ore 15 e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)**

ARTICOLO 95 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 82 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 95.

**Approvato**

*(Potenziamento delle strutture  
di radioterapia)*

1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.

## EMENDAMENTI

**95.1000** (*già 82.1*)

MACERATINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, CUSIMANO,  
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Sostituire le parole: «di lire 20 miliardi» con le parole: «di lire 50 miliardi».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**95.1001** (*già 82.2*)

TRAVAGLIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare un contributo di 500.000.000 alla Sezione PET- Ciclotrone, parte del Servizio di Medicina Nucleare dell'IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, al fine di potenziare lo studio delle patologie neoplastiche, cerebrali e cardiache con isotopi positrone-emittenti».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 95

**95.0.1001** (*già 82.0.2*)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:*

«Art. 95-*bis*.

1. Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, il fondo alla stessa destinato è finanziato per gli anni 2001 e 2002 di ulteriori 10 miliardi per ciascun anno».

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**95.0.1002** (già 82.0.3)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:*

«Art. 95-bis.

*(Nuove norme per l'erogazione di farmaci finalizzati a pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave)*

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"8. il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nell'ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove campagne informative finalizzate all'impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti";

b) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"e) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave";

c) all'articolo 43:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia, a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La prescrizione dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione

del domicilio professionale e del numero di telefono del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Il Ministero della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14. L'elenco dei farmaci contenente le sostanze di cui all'allegato 1 è modificato con decreto del Ministro della sanità";

4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 attraverso autorizzazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Con cadenza trimestrale con autocertificazione i medici chirurghi e medici veterinari trasmettono alla Azienda sanitaria locale di riferimento le indicazioni relative all'uso dei farmaci di cui al presente comma contenente i nominativi dei soggetti ai quali gli stessi sono stati somministrati. Gli infermieri professionali sono autorizzate a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, accompagnate da dichiarazione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 41, comma 1 lettera e)";

5) il comma 6 è abrogato;

6) I decreti del ministero della sanità previsti dalle modifiche di cui al punto 3) della presente lettera c) sono emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) all'articolo 45:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Scaduti trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000".

e) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;

f) all'articolo 60 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.



4. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

7. Il responsabile della tenuta dei registri di cui al presente articolo, qualora si riscontri il mancato o errato mantenimento dei registri stessi è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 nonché, nel caso di recidiva, alla rimozione dall'incarico".

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 le parole "anno validità limitata a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "hanno validità limitata a trenta giorni"».

**Conseguentemente copertura finanziaria Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

ARTICOLO 96 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 96.

**Approvato con emendamenti**

*(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.

2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.

## EMENDAMENTI

**96.4500** (già 80.1029) (Testo corretto)

TIRELLI, STIFFONI, MORO

**Approvato**

*Al comma 2, dell'articolo 96, dopo la parola: «Down» inserire le seguenti: «e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi».*

---

**96.8000**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo il comma 2 dell'articolo 96, inserire il seguente:*

«2.bis. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 96

**96.0.1000** (già 83.0.1)

D'URSO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 96, è aggiunto il seguente:*

«Art. 96-bis.

1. Il trapiantato che deve dichiarare il suo stato al momento del rinnovo della patente di guida e quindi presentarsi presso la Commissione medica provinciale, esibendo un certificato medico dello specialista del ramo che attesti la funzionalità dell'organo trapiantato, è esonerato dal pagamento delle marche da bollo, dal versamento c/c, nonché dal pagamento della visita.

2. La validità della patente è decennale o quinquennale a seconda dell'età, secondo le norme vigenti. Solo nel caso in cui la Commissione

medica giudichi i parametri e la funzionalità dell'organo, refertati nel certificato medico, critici o inidonei per la guida, il paziente trapiantato è convocato per la visita medica collegiale e la validità della patente ridotta o revocata a seconda dell'esito della visita».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:*

2001: - 30 miliardi;

2002: - 30 miliardi;

2003: - 30 miliardi.

---

**96.0.1001** (*già 62.0.9*)

BATTAFARANO, BESOSTRI, DUVA, CIONI, GUBERT

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:*

«Art. 96-bis.

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

*a)* sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*b)* beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità mensile di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

*c)* sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro, valutano, con specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b)* della suddetta legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile davanti al giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione;

*d)* possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi dell'attività lavorativa;

*e)* hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido.

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, l'estensione dei benefici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, senza necessità di

visita presso le commissioni mediche presso le ASL, ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da specifici esami.

*Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:*  
Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap 7051):

2001: – 30.000;

2002: – 30.000;

2003: – 30.000.

---

**96.0.1002** (*già 69.0.3*)

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, BONATESTA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:*

«Art. 96-...

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down  
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

*a)* sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

*b)* sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

*c)* sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**96.0.1003** (già 50.0.1)

PICCIONI, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 96, è inserito il seguente:*

«Art. 96-....

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992;

b) sino alla attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, benefi-

ciano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 insostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, secondo comma, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologiche irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi».

### **Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**96.0.1004** (*già 68.0.4*)

CÒ, RUSSO SPENA, CAZZARO, CRIPPA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:*

«Art. 96-...

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down  
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge 104 del 1992;

*b)* sino alla attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118;

*c)* sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6 comma 2, lettera *b)*, della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le ASL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

*a)* possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

*b)* hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

*c)* sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi l'anno».

**Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

---

**96.0.1005** (già 68.0.5)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, BETTAMIO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:*

«Art. 96-...

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down  
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

*a)* sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

*b)* sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

*c)* sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

*a)* possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

*b)* hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

*c)* sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.



4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 60.000;

2002: - 60.000;

2002: - 60.000.

---

#### ARTICOLO 97 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 97.

#### **Approvato**

*(Interventi per la tutela della salute mentale)*

1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.

2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.

## EMENDAMENTI

**97.2000****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre miliardi», con le seguenti: «quattro miliardi».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2*

---

**97.2001****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Al comma 1, dopo le parole: «progetti di prevenzione», inserire le seguenti: «, cura e riabilitazione».*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 97

**97.0.1000** (già 81.0.3)

CARELLA, DI ORIO, BETTONI BRANDANI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, CAMERINI, MASCONI, MONTAGNINO, ZILIO, NAPOLI Roberto, PAPINI, MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

«Art. 97-bis.

*(Interventi per la tutela della salute mentale)*

1. Al fine di promuovere la realizzazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute mentale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, è istituito un fondo, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, di lire 3 miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetti in particolare interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. A decorrere dall'anno 2001 è assegnato al Fondo di cui al comma 1, uno stanziamento di lire 1 miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma ed il pregiudizio sulla salute mentale. È altresì istituito un fondo di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione di un programma nazionale triennale, adottato dal Ministro della sanità, di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale».

*Conseguentemente alla Tabella A la voce relativa al Fondo speciale di parte corrente del Ministero della sanità è modificata come segue:*

2001: - 4.000.000.000;

2002: - 4.000.000.000;

2003: - 4.000.000.000.

---

## ARTICOLO 98 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 98.

#### **Approvato**

*(Misure per la profilassi internazionale)*

1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.

ARTICOLO 99 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 84 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 99.

**Approvato**

*(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)*

1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.

ARTICOLO 100 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 100.

**Approvato**

*(Attribuzione di risorse alla regione  
Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.

## ARTICOLO 101 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO V

## STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

## Art. 101.

**Approvato con un emendamento**

*(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)*

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 – (*Società per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti*).  
– 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».

2. L'articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione».

## EMENDAMENTI

**101.1000** (*già 86.1*)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

---

**101.1001** (*già 86.2*)

MACERATINI, DEMASI, MANTICA, PONTONE, COZZOLINO, MULAS, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

### **Ritirato**

*Al comma 1, anteporre il seguente:*

«01. All'articolo 13, comma 6, primo capoverso della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è soppressa la locuzione: "concessa antecedentemente al 30 novembre 1999"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**101.1002** (già 86.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Respinto**

*Al comma 1, all'articolo 15 richiamato, capoverso 3, dopo le parole: «debiti di imposta» aggiungere le seguenti: «seguendo l'ordine di anzianità maturata».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania**

---

**101.1003** (già 86.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Al comma 1, all'articolo 15 richiamato, capoverso 3, sostituire le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del comma con le seguenti: «seguendo l'ordine di anzianità maturata».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**101.1004** (già 86.7)

ROSSI, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, all'articolo 15 richiamato, capoverso 3, sopprimere le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del periodo.*

---

**101.1005** (già 86.3)

TONIOLLI, ASCIUTTI

**Ritirato**

*Al comma 1, all'articolo 15 richiamato, capoverso 3, aggiungere, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» le seguenti: «. Le società di cui al comma 1 accettano l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta pro soluto a condizione da stabilire, ma senza rivalsa».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**101.1006** (già 86.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola: «pari» con la seguente: «non inferiore».*

---

**101.1007** (già 86.11)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

**Le parole da: «Dopo il comma 3» a: «non si applicano» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**101.1008** (già 86.13)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, COLLINO

**Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---



**101.1009** (già 86.12)

GRILLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», le parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge»».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze – Cap. 1654, è ridotta di 500 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003.*

---

**101.1010** (già 86.16)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, il comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, è sostituito dal seguente:

"5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle aziende USL e ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari; ciò a condizione che l'ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere"».

**101.1011** (già 86.18)

NAPOLI Bruno, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-ter. All'articolo 11, il comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

"1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme delle regioni e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere"».

---

**101.2000**

MORO, ROSSI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**101.1012** (già 86.19)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esclusi dai redditi determinanti il diritto all'ottenimento della maggiorazione i redditi da lavoro relativi alla casa di prima abitazione, il trattamento di pensione al minimo, la pensione o l'assegno sociale del coniuge e il reddito dominicale dei terreni posseduti. Relativamente al computo dei

redditi esenti per l'applicazione della maggiorazione sociale è prevista una franchigia di due milioni di lire"».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **101.2500**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di renumerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001».

---

### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 101

#### **101.0.1000** (*già 86.0.1*)

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:*

«Art. 101-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale di predisporre ed approvare in via definitiva bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o modifiche legislative dettate dalle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria), l'Istituto nazionale della previdenza sociale – fermo restando l'esercizio finanziario con decorrenza 1° gennaio-31 dicembre – approva il proprio bilancio preventivo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

2. Il periodo che intercorre dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.

3. Nulla è innovato per quanto concerne i bilanci consuntivi che devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio così come previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

---

**101.0.1001** (*già 86.0.2*)

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:*

«Art. 101-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale di predisporre ed approvare in via definitiva bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o modifiche legislative dettate dalle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria), l'Istituto nazionale della previdenza sociale - fermo restando l'esercizio finanziario con decorrenza 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

2. I bilanci preventivi devono, pertanto, essere deliberati entro il 31 marzo precedente l'esercizio al quale si riferiscono ed i bilanci consuntivi entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

3. In sede di prima applicazione della presente disposizione è da prevedersi un esercizio provvisorio dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento».

---

## ARTICOLO 102 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO IV

## INTERVENTI PER LO SVILUPPO

## CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA  
E DELL'OCCUPAZIONE

## Art. 102.

**Approvato con emendamenti**

*(Utilizzo dei proventi derivanti  
dalle licenze UMTS)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per

i cittadini italiani che compiono diciotto anni dopo il 1° gennaio 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire che ogni cittadino diciottenne possa avvalersi della carta di credito formativa, che gli dà diritto all'acquisto di beni e servizi del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza per un ammontare pari a lire 10.000.000 nei cinque anni successivi alla data di emissione della carta stessa. La convenzione deve prevedere: che il cittadino titolare della carta di credito formativa sia tenuto a restituire all'impresa emittente la somma di lire 10.000.000 nel corso dei primi due mesi del quinto anno successivo a quello di emissione; che il sistema delle imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione faccia fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.

#### EMENDAMENTI

**102.1000** (*già 87.1*)

CASTELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**102.1001** (*già 87.2*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, PEDRIZZI

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**102.1002** (già 87.6)

MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «è istituito un fondo destinato», inserire la seguente: «prioritariamente».*

---

**102.1003** (già 87.8)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica», inserire le seguenti: «senza uso di sperimentazione sugli animali.».*

---

**102.1004** (già 87.7)

GUBERT, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle... ICT», aggiungere le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».*

---

**102.1005** (già 87.10)

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle ITC», inserire le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».*

---

**102.1006** (già 87.11)

SELLA DI MONTELUCE, LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle ITC», aggiungere le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».*

---

**102.1007** (già 87.9)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la parola: «Genoma», inserire le seguenti: «allo sviluppo di nuove tecnologie, come le nanotecnologie e le celle a combustione, ottenute con l'attuazione di imprese e centri di ricerca di altri paesi caratterizzati da avanzate funzioni interne di ricerca e sviluppo».*

---

**102.1008** (già 87.4)

GUBERT, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «alla realizzazione della rete telematica dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».*

**Alla copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.**

---

**102.1009** (già 87.19)

PAROLA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «informatizzazione della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «compresa l'introduzione di sistemi telematici finalizzati alla razionalizzazione del settore del controllo della sicurezza nei trasporti multimodali nonchè lo studio per l'istituzione di un organismo dedicato all'esercizio del suddetto controllo».*

---

**102.2000**

CASTELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, primo periodo, in fine, sopprimere le parole da: «alfabetizzazione» fino a: «telecomunicazioni».*

**Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---



**102.1010** (già 87.16)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. il 5 per cento dei proventi della gara di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di importanza regionale con la sperimentazione di tecnologie innovative, Tali interventi saranno individuati dal Ministro dei trasporti entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sulla base della qualità di mobilità e dell'importanza delle funzioni servite, oltre che dall'impiego degli enti realizzatori a disporre di progetti definitivi entro il termine perentorio del 30 marzo 2001».*

---

**102.1011** (già 87.12)

TONIOLLI, ASCIUTTI

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di comunicazioni mobili di terza generazione» aggiungere le seguenti: «sino al limite di 1.500 miliardi».*

---

**102.1012** (già 87.14)

MASULLO, MONTICONE, BISCARDI, PAPPALARDO, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, TURINI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 951**

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei Ministri, assicurando che almeno il 50 per cento del fondo sia destinato al programma nazionale della ricerca».*

---

**102.2001**

CASTELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la» con la seguente: «della».*

**Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**102.1013** (già 87.15)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinando in via prioritaria la cifra necessaria alla costruzione di una rete permanente (fissa e mobile) di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile, estesa a tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai punti di ubicazione delle stazioni trasmettenti all'interno di centri abitati, previo programma di ricerca ad individuare le modalità per la migliore realizzazione della rete stessa».*

---

**102.1014** (già 87.17)

LEONI, PERUZZOTTI, BRIGNONE, PREIONI, COLLA, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Un'ulteriore quota pari al 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione è utilizzata per far fronte alle esigenze delle regioni daneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2000».

*Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

**102.1015** (già 87.21)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, PELELLA, PEDRIZZI, MAGNALBÒ, SCIVOLETTO, ROTELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, ripartiti nei prossimi tre anni, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».

*Conseguentemente viene impegnata la somma necessaria sul fondo previsto dall'articolo 102 comma 1.*

---

**102.3812** (già 60.0.1000) (già 50.0.2)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BUCCIARELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».

**Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**102.1016** (già 87.22)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro delle finanze».*

---

**102.2002**

CASTELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**102.2003**

MICELE

**Inammissibile**

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «successivo a quello di emissione», aggiungere le seguenti: «e non abbia utilizzato la promozione relativa al programma «PC per gli studenti» di cui al comma 3-bis».*

*E dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo».

*Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre gli importi nel modo seguente:*

«Ministero del tesoro:

2001: - 10;

2002: - 10;

2003: -.

Ministero delle telecomunicazioni:

2001: - 10;

2002: - 15;

2003: -.

*Ai restanti ulteriori oneri, pari a lire 35 miliardi si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 3-bis.*

---

## **102.8000**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001 è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono 18 anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi del settore delle tecnologie, dell'informazione, della comunicazione, e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10 milioni, da effettuarsi entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede, inoltre,

che le imprese del credito e del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tal fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e la modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente».

**102.5000** (Testo corretto)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalla banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservati nel conto di residui per essere utilizzate per le medesime finalità.

3-ter. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis*, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*.

3-quater. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 3-ter si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative

e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonchè le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovrà essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali *internet*. I contributi in conto capitale di cui al comma 3-ter non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei suindicati interventi il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, nel limite delle risorse appositamente stanziare, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 2-ter è conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale».

*Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre gli importi nel modo seguente (in miliardi di lire):*

*Per gli interventi di cui al comma 3-bis:*

Ministero del tesoro:

2001: - 10;

2002: - 10;

2003: - .

Ministero delle telecomunicazioni:

2001: - 10;

2002: - 15;

2003: - .

*Ai restanti ulteriori oneri, pari a lire 135 miliardi si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma:*

*Per gli interventi di cui al comma 3-ter:*

Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato:

2001: - ;

2002: - 110;

2003: - 110.

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4885.951** (già em. 102.1012)

MASULLO, MONTICONE, BISCARDI, PAPPALARDO, BRUNO GANERI, DONISE,  
LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, TURINI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per risolvere le problematiche di cui all'emendamento 102.1012.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 102

**102.0.1000** (già 87.0.1)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:*

Art. 102-bis.

*(Imprenditoria cooperativa)*

1. Al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, attraverso l'ampliamento delle misure di promozione e di sostegno del metodo cooperativo, i Fondi di cui all'articolo 19, della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono incrementati in misura pari a lire 50 miliardi.

2. Tale incremento è realizzato con l'impiego di parte del 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (licenze UMTS) ed è finalizzato alla formazione dei dirigenti e quadri cooperativi per lo sviluppo tecnologico delle imprese cooperative.

*Sopprimere il secondo periodo e applicare le compensazioni allegate.*

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---



## ARTICOLO 103 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 103.

**Approvato**

*(Fondo per gli investimenti della ricerca  
di base)*

1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

2. Il FIRB finanzia, in particolare:

*a)* progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

*b)* progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico e/o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;

*c)* progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;

*d)* costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 104 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.

5. All'articolo 5, comma 3, terzo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché».

## EMENDAMENTI

**103.1000** (già 88.5)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.*  

---

**103.1001** (già 88.4)RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA  
Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO**Respinto***Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «lo tecnologico» con le  
seguenti: «senza uso di sperimentazione sugli animali».*  

---

**103.1002** (già 88.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato***Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**  

---

**103.1003** (già 88.3)

LORENZI

**Respinto***Al comma 4, sostituire le parole: «nella misura di lire 20 mi-  
liardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi  
per l'esercizio 2003» con le seguenti: «nella misura di lire 40 miliardi  
per l'esercizio 2001, 40 miliardi per l'esercizio 2002 e 40 miliardi per l'e-  
sercizio 2003».**Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività  
culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.  
1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26  
del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova  
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 -*

Fondo unico per lo spettacolo – cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306)  
*apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000

2002: – 15.000

2003: – 10.000.

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 103

**103.0.1000** (*già 88.0.2*)

PIZZINATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:*

«Art. 103-bis.

*(Fondo per l'innovazione nei servizi pubblici locali)*

1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici locali e la costituzione di aziende in luogo dei servizi in economia gestiti direttamente dagli enti locali, entro il 30 giugno 2001 è istituito presso il Ministero dell'industria il Fondo per l'innovazione nei servizi di seguito denominato «Fondo». Il Fondo che ha una consistenza di lire venti miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali e di progetti di organizzazione aziendale dalle aree sviluppate alle aree dell'ex obiettivo 1,2 e 5b, così come definite dalla Commissione dell'Unione europea. Il Fondo può finanziare l'assistenza tecnica, gli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle infrastrutture necessarie nonché pacchetti integrati di servizi relativi all'assistenza tecnica alla nascita delle nuove aziende nel settore, all'organizzazione aziendale, alla formazione del personale, alla valutazione degli investimenti da realizzare, al trasferimento delle più avanzate tecnologie e delle competenze necessarie alla gestione secondo criteri di economicità e di efficienza.

2. Per beneficiare della provvidenze del Fondo di cui al comma 2-bis, la cui gestione è affidata alla società Sviluppo Italia spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Entro il 30 giugno 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede a determinare le modalità ed i criteri di funzionamento del Fondo, nonché le tecniche di riparto dei fondi. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dalla Cassa depositi e prestiti dagli enti locali interessati e dalle Regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali».

*Conseguentemente, all'A.C. 7328, inserire la Tabella E con la seguente voce: Legge 30 luglio 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) Dopo l'Articolo 88, è aggiunto il seguente:*

2000: - 20.000.

---

**103.0.1001** (*già 88.0.3*)

PROVERA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:*

«Art. 103-bis.

*(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)*

1. Per le iniziative di cooperazione allo sviluppo internazionale bilaterale del Ministero degli Affari Esteri, è autorizzata la spesa di Lire 7.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

ARTICOLO 104 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 104.

**Approvato con un emendamento**

*(Modifica al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)*

1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ri-

cerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata».

## EMENDAMENTI

### **104.1000** (*già 89.5*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **104.2000/2000**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*All'emendamento 104.2000 aggiungere i seguenti commi:*

«02. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da "mediante" fino a "a rete" sono sostituite dalla seguente: "strutturale" e le parole da "decreti legislativi" fino a "coerenza" sono sostituite dalle seguenti: "regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in coerenza, per quanto compatibili".

03. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 104 con la seguente: (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297, e 29 ottobre 1999, n. 419).*

---

**104.2000**

PAGANO, VIVIANI

**Approvato con un emendamento***Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1».

---

**104.1001** (*già 89.6*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Sopprimere il comma 2.*

## ARTICOLO 105 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 105.

**Approvato***(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)*

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 102 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

*a*) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

*b*) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

*c*) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

## EMENDAMENTI

**105.1000** (già 90.5)

RIZZI, MANFREDI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.***105.1001** (già 90.8)

LORENZI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Una quota pari al due per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 87 è destinata al Consiglio nazionale delle ricerche per studi relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico al fine di approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

**105.1002** (già 90.4)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).***105.1003** (già 90.9)

MACERATINI, MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto***Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguente:*

«d) incentivi per la ricerca sperimentale nel campo della fruizione della energia fotonica finalizzata al raggiungimento della bonifica degli elettrodotti di potenza di fotodotti».

**105.1004** (già 90.1)

VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CAPALDI, CONTE, IULIANO, STANISCIÀ

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Gruppo di lavoro interministeriale istituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 2 giugno 1997, sono determinati criteri, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1».

---

**105.1005** (già 90.6)

COLLA, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle richieste di accesso ai finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti da parte di regioni, province, comuni e da parte di qualunque altro soggetto ammesso, ad ogni azione mirante alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico è attribuita un punteggio equivalente a quello attribuito alle azioni tese a ridurre il consumo energetico o l'impatto ambientale o la tutela della salute pubblica e dei luoghi di lavoro».

---

**105.1006** (già 90.7)

COLLA, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei bandi concernenti il trasferimento alle imprese di risorse derivanti da finanziamenti statali, regionali o da cofinanziamenti CE e nella valutazione dei progetti di accompagnamento delle relative richieste di finanziamento, alle azioni miranti alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico è attribuito un punteggio equivalente a quello attribuito alle azioni rese a ridurre il consumo energetico o l'impatto ambientale».

---



ARTICOLO 106 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 91 APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 106.

**Approvato**

*(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate  
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI

**106.1007** (*già 91.0.1*)

MACERATINI, MAGNALBÒ, BORNACIN, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 106 - ... (*Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono destinate ad iniziative di adeguamento e potenziamento dell'organico e dei mezzi per l'espletamento della propria attività anche in relazione ai compiti ad essa demandati da nuove leggi.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni».

**106.1000** (già 91.1)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» con le seguenti: «a vantaggio dei consumatori mediante il sostegno ad iniziative dirette a prevenire, individuare e contrastare attività illecite o, comunque, idonee a limitare la concorrenza o ad aggravare il costo di beni e servizi».*

---

**106.1001** (già 91.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» con le seguenti: «alla puntuale riduzione delle tariffe dei consumatori interessati».*

---

**106.1002** (già 91.4)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» sono sostituite dalle parole: «alla riduzione della pressione fiscale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della presente legge.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**106.1003** (già 91.6)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole «dei consumatori», aggiungere le seguenti: «titolari di utenze, residenti nei comuni di montagna con popolazione inferiore a 500 abitanti».*

---

**106.1004** (*già 91.3*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

---

**106.1005** (*già 91.7*)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

---

**106.1006** (*già 91.5*)

GRILLO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno 2001 il 50 per cento delle entrate di cui al comma 1, sono destinate al ristoro dei danni subiti da soggetti privati nelle aree dichiarate in stato di emergenza a causa degli eventi alluvionali di settembre, ottobre e novembre 2000.

2-ter. La somma viene ripartita con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole Regioni ed è direttamente utilizzabile dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 106

**106.0.1000** (*già 91.0.2*)

MACERATINI, MAGNALBÒ, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO,  
COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:*

«Art. 106-bis.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)*

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. In singole e specifiche situazioni l'Autorità può, se richiesta dai soggetti interessati, risolvere con propria determinazione e con efficacia vincolante del caso di specie le questioni controverse sottoposte al suo esame. I relativi procedimenti, ispirati comunque al rispetto del contraddittorio, sono disciplinati dall'Autorità con proprio regolamento".

2. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può adire direttamente il Consiglio di Stato al fine di richiedere pareri".

3. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si applicano i principi di indipendenza e autonomia previsti per il Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675".

4. All'articolo 5, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Le dotazioni organiche del Servizio Ispettivo, della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei lavori pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, previste dall'articolo 4, comma 10-ter e dall'articolo 5, comma 2 e 4 della legge 11 febbraio, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sono unificate in una dotazione organica complessiva.

Con provvedimento dell'Autorità verranno periodicamente determinate le dotazioni di ciascun ufficio, in relazione a specifiche esigenze funzionali".

5. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 209 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'Autorità, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554"».

---

#### ARTICOLO 107 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 107.

#### **Approvato con un emendamento**

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)*

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in

vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001»;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede

mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

*a)* nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

*b)* in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

*c)* dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere *a)* e *b)*, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

9. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 8 e 9.

11. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

13. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: *a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; *b)* per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della



fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della citata legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

15. Nei casi previsti dal comma 14, lettera *a)*, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

16. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 15 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

17. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario».

18. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

#### EMENDAMENTI

**107.1000** (*già 92.90*)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10)**

---

**107.1001** (*già 92.79*)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**107.1002** (*già 92.61*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**107.1003** (*già 92.60*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**107.1004** (già 92.85)

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

**Respinto nella parte non inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Possono sottoscrivere accordi di emersione esclusivamente le aziende costituite o comunque operanti alla data del 31 dicembre 2000.

1-ter. Le aziende rientranti nella previsione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni hanno diritto ad usufruire di tutti gli incentivi nazionali e comunitari, sussistendo le altre condizioni, relativamente alle nuove assunzioni».

---

**107.1005** (già 92.59)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**107.1006** (già 92.49)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1007** (già 92.84)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del 1998, articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativamente alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, fino al 31 dicembre 2001. L'INPS provvederà all'esame di ciascuna posizione, avvalendosi delle collaborazioni delle organizzazioni agricole, recependo anche

le disposizioni applicative relative al riallineamento contributivo in agricoltura».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1008** (già 92.48)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

#### **Ritirato**

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

---

**107.1009** (già 92.42)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

#### **Respinto**

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**107.1010** (già 92.65)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le imprese di servizi che recepiscono contratti di riallineamento, regolati ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni, possono partecipare a gare d'appalto pubbliche al completamento del periodo di riallineamento».

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

**107.1011** (*già 92.46*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1012** (*già 92.50*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 5, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1013** (già 92.66)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'articolo 2, comma 3 della legge n. 196 del 1997, è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso"».

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

**107.1014** (*già 92.10*)

MARITATI

**Respinto nella parte non inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Possono sottoscrivere Accordi di emersione esclusivamente le aziende costituite o comunque operanti alla data del 31 dicembre 2000.

5-ter. Le aziende rientranti nella previsione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, convertito con la legge 28 novembre 1996 n. 608, modificato con la legge 24 giugno 1997 n. 196, modificato con la legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 75, hanno diritto ad usufruire di tutti gli incentivi nazionali e comunitari, sussistendo le altre condizioni, relativamente alle nuove assunzioni».

---

**107.1015** (*già 92.25*)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**107.1016** (*già 92.28*)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

---

**107.1017** (già 92.26)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» fino alla fine della lettera a).*

---

**107.1018** (già 92.27)

MACERATINI, MULAS, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

---

**107.1019** (già 92.29)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 7, sopprimere la lettera c).*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1020** (già 92.81)

MINARDO AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Al comma 7, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«d) per i soggetti tenuti al versamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, i termini del condono previdenziale ed assistenziale previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1997, sono riaperti e prorogati fino al 31 maggio 2001. Fino alla stessa data vengono sospesi i ruoli esattoriali emessi e quelli in corso di emissione comprese tutte le procedure in corso non definitive».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1021** (già 92.91)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

---



**107.1022** (già 92.40)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento» con le altre: «2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1023** (già 92.41)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «al 60 per cento» con le altre: «al 40 per cento».*

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «al 40 per cento» con le altre: «al 20 per cento».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1024** (già 92.43)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole da: «degli interessi», fino alla fine della lettera, con le altre: «del tasso di riferimento.».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1025** (già 92.92)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**107.1026** (già 92.87)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale semprechè il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al passo ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1027** (già 92.88)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nei casi di pagamento mancato interamente o parzialmente o ritardato di contributi o premi derivanti da interpretazioni autentiche della Pubblica amministrazione o Enti impositori sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto nella stessa sede o in sede giudiziale, sempre che l'errato versamento dei contributi o premi sia stato effettuato nei termini quantitativi e temporali indicati dallo stesso ente impositore, non si applicano sanzioni né interessi».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1028** (già 92.97)

FIGURELLI, SCIVOLETTO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**107.1029** (già 92.99)

RIPAMONTI, PIERONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**107.1030** (già 92.14)

PELELLA, SMURAGLIA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**107.1028a**

FIGURELLI, PELELLA

**Approvato**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8 e 9».

---

**107.1031** (già 92.37)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche al contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

---

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1032** (già 92.39)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 è sostituito dal seguente: "13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1033** (già 92.78)

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

**Ritirato**

*Alla fine del comma 11, aggiungere le seguenti parole: «e a violazioni di norme sul collocamento, di carattere formale e comunque a qualsiasi violazione riguardante i rapporti di lavoro subordinato verificatesi sino alla data di recepimento dell'accordo di riallineamento».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1034** (già 92.9)

MARITATI

**V. nuovo testo**

*Al comma 11, aggiungere le seguenti parole: «, a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale e comunque a qualsiasi violazione riguardante i rapporti di lavoro subordinato verificatesi sino alla data di recepimento dell'accordo di riallineamento».*

---

**107.1034** (già 92.9) (Nuovo testo)

MARITATI

**Approvato**

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale».*

---

**107.1035** (già 92.77)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa».

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1036** (già 92.75)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le sanzioni id cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1037** (già 92.24)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ,  
LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1038** (già 92.31)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA,  
COLLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 608».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1039** (già 92.93)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 14.*

---

**107.1040** (già 92.45)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: «i consigli di amministrazione» fino a: «fissano criteri» con le seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa».*

---

**107.1041** (già 92.94)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le parole da: «entro il termine» fino a: «codice penale» con le altre: «in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale».*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**107.1042** (già 92.86)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 14, sopprimere le parole: «e comunque» fino alla fine del periodo».*

---

**107.1043** (già 92.44)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le parole: «medesimi consigli di amministrazione» con le seguenti: «ministeri competenti».*

---

**107.1044** (già 92.73)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento

delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

---

**107.1045** (già 92.95)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 15.*

---

**107.1046** (già 92.22) (Testo corretto)

MACERATINI, DEMASI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ

**Respinto**

*Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con: «su decisione dell'Ente previdenziale competente».*

---

**107.1047** (già 92.32) (Testo corretto)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ

**Id. em. 107.1046** (Testo corretto)

*Al comma 15, sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguenti: «su decisione dell'ente previdenziale competente».*

---

**107.1048** (già 92.68) (Testo corretto)

MONTAGNINO, ANDREOLLI, POLIDORO

**Id. em. 107.1046** (Testo corretto)

*Al comma 15, sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguenti: «su decisione dell'ente previdenziale competente».*

---



**107.1049** (già 92.62) (Testo corretto)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Id. em. 107.1046 (Testo corretto)**

*Al comma 15, sostituire le parole:* «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con le seguenti:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

---

**107.1050** (già 92.51) (Testo corretto)

CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI

**Id. em. 107.1046 (Testo corretto)**

*Al comma 15, sostituire le parole:* «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

---

**107.1051** (già 92.72) (Testo corretto)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Id. em. 107.1046 (Testo corretto)**

*Al comma 15, sostituire le parole:* «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con le seguenti:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

---

**107.1052** (già 92.20) (Testo corretto)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Id. em. 107.1048 (Testo corretto)**

*Sostituire al comma 15 le parole:* «previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» *con le seguenti:* «su decisione dell'ente previdenziale competente».

---

**107.1053** (già 92.17)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Ritirato**

*Al comma 15, aggiungere il seguente periodo:* «L'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così

modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi di accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1054** (*già 92.80*)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 15, aggiungere il seguente periodo:* «L'articolo 13 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81 è così modificato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1055** (*già 92.63*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Id. em. 107.1054**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. L'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre n. 537 del 1981, è così dal seguente: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti"».

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**107.1056** (*già 92.16*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La disposizione di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti

la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

---

**107.1057** (*già 92.3*)

DE LUCA Michele

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La disposizione di cui ai commi da 8 a 15 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».

---

**107.1058** (*già 92.2*)

DE LUCA Michele

**Respinto**

*Al comma 16, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».*

---

**107.1059** (*già 92.71*)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Id. em. 107.1058**

*Al comma 16, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».*

---

**107.1060** (*già 92.15*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Id. em. 107.1058**

*Al comma 16, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».*

---

**107.1061** (*già 92.6*)

PASQUINI, CAZZARO

**Ritirato**

*Al comma 16, dopo le parole: «30 settembre 2000» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli ancora oggetto di decisione giudiziaria e/o amministrativa in corso alla data di approvazione della presente legge».*

---

**107.1062** (*già 92.53*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

**Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).**

---

**107.1063** (*già 92.30*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1064** (già 92.83)

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ,  
VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«19. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi"».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****107.1065** (già 92.54)

NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

**107.1066** (già 92.69)

MONTAGNINO, AGOSTINI, DIANA Lino

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-*bis*. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

*a)* ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

*b)* se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

**107.1067** (già 92.18)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-*bis*. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:

*a)* ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;

*b)* se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**107.1068** (*già 92.64*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**107.1069** (*già 92.19*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**107.1070** (già 92.70)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.1071** (già 92.82)

MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. I termini di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998, sono riaperti fino al 31 maggio 2001 con la possibilità della regolarizzazione dei contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi non prescritti maturati fino al 31 dicembre 2000».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 107

**107.0.1000** (già 92.0.1)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI,  
COLLINO

**Le parole da: «Dopo l'articolo 107» a: «fino a tutto il 1999» respinte;  
seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:*

«Art. 107-bis.

*(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modifica-



zioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 80 miliardi;

2002: - 60 miliardi;

2003: - 40 miliardi.

#### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**107.0.1001** (*già 92.0.7*)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:*

«Art. 107-bis.

*(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla pre-

sente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 80 miliardi;

2002: - 60 miliardi;

2003: - 40 miliardi.

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.0.1002** (*già 92.0.15*)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:*

«Art. 107-bis.

*(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

*b)* al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

*c)* al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

*d)* al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.0.1005** (già 92.0.4)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:*

## «Art. 107-bis.

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL».

**107.0.1006** (già 92.0.12)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:*

## «Art. 107-bis.

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL».

---

**107.0.1008** (*già 92.0.6*)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 952**

*Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:*

«Art. 107-bis.

*(Trattamento economico accessorio del personale ICE)*

1. Sono valide ed efficaci le erogazioni dei premi di produttività al personale ICE per gli anni 1991 e 1992, disposte con atti deliberativi del Consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità finanziarie previste ed utilizzate nei rispettivi bilanci, approvati dagli Organi di vigilanza».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.0.1010** (*già 92.0.11*)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:*

«Art. 107-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dopo le parole: "commessi viaggiatori" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori del settore turismo"».

---

**107.0.1011** (*già 92.0.13*)

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:*

«Art. 107-bis.

*(Figure miste)*

1. Al fine di favorire la regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, anche se precedente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli, entro il 31 dicembre 2001, l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e iatp – ai sensi della legge n. 233 del 1990 – con decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri contributivi retroattivi. La stessa facoltà è concessa ai componenti del nucleo familiare di coltivatori diretti che posseggano i requisiti per l'iscrizione, o che facciano parte di aziende già esistenti. Sono fatti salvi i diritti previdenziali e assicurativi e ogni altra prestazione o beneficio acquisiti nel passato in gestioni previdenziali diverse».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**107.0.1013** (già 92.0.16)

MORO, STIFFONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:*

«Art. 107-bis.

*(Programma straordinario di recupero dell'evasione contributiva relativa ai lavoratori extracomunitari)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli extracomunitari presenti in Italia devono presentare alla Questura territorialmente competente una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, inerente al motivo di soggiorno in Italia. Nel caso in cui il permesso sia rilasciato per motivi di lavoro subordinato, deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti da quanto tempo il lavoratore extracomunitario è alle sue dipendenze ed una copia della posizione contributiva. Qualora il soggetto svolga attività di lavoro non subordinato, in allegato alla dichiarazione di responsabilità deve essere fornita, oltre alla copia della posizione contributiva, l'indicazione della partita IVA e dell'iscrizione alle camere di commercio o ad albi professionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, richiesta copia del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

3. Alla consegna della documentazione in oggetto la Questura rilascia specifica ricevuta attestante che il soggetto ha ottemperato all'obbligo di cui al presente articolo. Entro i successivi sessanta giorni, la Questura, di concerto con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale e con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), procede alla verifica della veridicità della documentazione presentata, al termine della quale rilascia all'interessato una specifica dichiarazione di avvenuto controllo.

4. La mancata presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine stabilito al comma 1, comporta la sospensione immediata del permesso di soggiorno e l'emissione, entro i successivi trenta giorni, del decreto di espulsione.

5. In caso di falsa dichiarazione o comunicazione anche parziale, il permesso di soggiorno si intende revocato e si procede alla immediata emissione del decreto di espulsione del soggetto.

6. Qualora dalle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo emerga una irregolare posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari, ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 65 della presente legge sono raddoppiate le sanzioni previste alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3 dell'articolo 65, nel caso in cui il cittadino extracomunitario svolga attività di lavoro dipendente. Al cittadino extracomunitario che

esercita attività di lavoro non subordinato è concesso un periodo di sessanta giorni, a decorrere dal rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, per regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4885.952** (*già em. 107.0.1008*)

VENTUCCI, PIANETTA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure perché siano ritenute valide le erogazioni dei premi di produttività al personale ICE per gli anni 1991 e 1992.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 108 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 108.

### **Approvato con emendamenti**

*(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)*

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

*b)* all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

3-*ter*. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2002, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale»;

*b)* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attività, anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di *curricula* dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei potenziali lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

1-*ter*. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.

1-*quater*. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività.»;



*c)* al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni»;

*d)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;

*e)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.»;

*f)* al comma 5, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'accreditamento»;

*g)* al comma 6, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alle lettere *a)* e *c)* sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;

*h)* al comma 7, lettera *a)*, dopo il parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di studio adeguati»;

*i)* ai commi 8 e 10, la parola «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;

*l)* al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento»;

*m)* al comma 12, all'alinea, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», alla lettera *b)* dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di accreditamento» e alla lettera *d)* sono premesse le parole: «con riferimento alle società di mediazione»;

*n)* al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»;

*o)* al comma 14, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di accreditamento» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti esercitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione le attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere, fino ad un massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, la propria attività alle condizioni previste dal comma 13, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7.».

## EMENDAMENTI

**108.2000**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera b) capoverso 1-bis, dopo le parole: «all'im-  
piego» inserire la seguente: «anche».*

---

**108.2001**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera b) punto 1-ter, sopprimere le parole: «specifico  
ed esclusivo».*

---

**108.2002**

CASTELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b) capoverso 1-quater, sopprimere le parole:  
«ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surrogati il datore di  
lavoro».*

**Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. em. 2.40)**

---

**108.2003**

CASTELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b) capoverso 1-quater, sopprimere le parole:  
«singoli e collettivi».*

**Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. em. 2.40)**

---

**108.2004**

CASTELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b) capoverso 1-quater, sopprimere la lettera c).*

**Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. em. 2.40)**

---

**108.2005**

CASTELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b) capoverso 1-quater, sopprimere la lettera h).*

**Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. em. 2.40)**

---

**108.1000** (già 93.3)

MONTAGNINO, PALUMBO

**Approvato**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2002» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».*

---

**108.1001** (già 93.2)

PASQUINI, CAZZARO, NAPOLI Roberto, AZZOLLINI, VEGAS, MUNDI, MARINO

**V. nuovo testo**

*Aggiungere i seguenti commi:*

*«2-bis. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:*

*"Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività".*

*2-ter. Nel comma 2, secondo periodo, dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo le parole "si trasforma in contratto" aggiungere le seguenti "di lavoro temporaneo".*

*2-quater. Nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo le parole "fino al decimo giorno successivo"*

aggiungere le seguenti: "e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo".

*2-quinquies.* All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".

*2-sexies.* Le modalità e i criteri previsti dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della stipula delle convenzioni relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, si applicano anche in caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo.

*2-septies.* All'articolo 2751-*bis* del codice civile, inserito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, dopo il numero 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici"».

---

**108.1001** (già 93.2) (Nuovo testo)

PASQUINI, CAZZARO, NAPOLI Roberto, AZZOLLINI, VEGAS, MUNDI, MARINO

**Approvato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato";

*b-ter*) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "da preordinarsi allo scopo, nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, inserito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, dopo il numero 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici"».

---

**108.2500**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando le funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standards minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, comuni e comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, è stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 100.000.

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 108

**108.0.1000** (*già 93.0.2*)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Ritirato e trasformato nell'odg. n. 953**

*Dopo l'articolo 108, inserire i seguenti:*

«Art. 108-...

*(Agevolazioni in materia di lavoro interinale)*

«1. Nel richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le società possono richiedere anche quella relativa allo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le società già abilitate a titolo definitivo allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo possono svolgere l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ai sensi della disciplina vigente, dopo averne data comunicazione alla direzione generale per l'impiego del

Ministero. del lavoro e della previdenza sociale ed all'assessorato al lavoro delle Regioni ove intendono espletare l'attività.

3. Gli impegni di cui all'articolo 10, comma 67 lettera *a*) e l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si riferiscono ai dati relativi a entrambe le attività esercitate ai sensi dei commi precedenti.

4. Le Regioni e gli enti locali possono prevedere, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e con le società di cui al comma 2 precedente, anche l'affidamento di altri incarichi relativi alle competenze conferite, alle medesime Regioni ed enti locali, ai sensi del citato decreto legislativo e successive modificazioni o integrazioni.

#### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

**108.0.1001** (*già 93.0.3*)

MONTAGNINO, BEDIN, PALUMBO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:*

«Art. 108-...

*(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469)*

1. All'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: "esclusivo";

b) al termine aggiungere il seguente periodo: "I medesimi soggetti possono svolgere anche l'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e nel rispetto della legge 24 giugno 1997, n. 196"».

**108.0.1002** (*già 93.0.8*)

MANFREDI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:*

«Art. 108-...

1. Per potenziare l'attività di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità è autorizzato a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale che abbia prestato la propria attività, per un periodo complessivo di almeno 3 anni, retribuita dall'Istituto medesimo e oggetto di regolari contratti d'incarico di ricerca».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**108.0.1003** (già 93.0.9)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:*

«Art. 108-...

1. Lo sgravio triennale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche nell'ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo pieno ed indeterminato dei contratti *part-time*, di contratti a tempo determinato o di contratto di apprendistato, come pure nei casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**108.0.1004** (già 93.0.10)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:*

«Art. 108-...

Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: "il servizio competente", inserire le seguenti: "pubblico o fornito da Agenzie di Collocamento privato"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4885.953** (già em. 108.0.1000)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4885, impegna il Governo ad adottare le necessarie misure per risolvere le problematiche di cui all'emendamento 108.0.1000.

---

(\*) Accolto dal Governo.



## ARTICOLO 109 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 109.

**Approvato***(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)*

1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

## ARTICOLO 110 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 110.

**Approvato***(Interventi in materia di formazione professionale)*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di seguito denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa veri-

fica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dall'addizionale contributiva di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai «Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua», a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi ed agli aderenti a ciascuno di essi.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programma o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

## EMENDAMENTI

### **110.2000**

PERUZZOTTI, MORO, WILDE

#### **Respinto**

*Al comma 1, perultimo periodo, sopprimere le parole da: «nelle aree depresse» fino a: «nelle altre aree».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

### **110.2001**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **110.2002**

PERUZZOTTI, MORO, WILDE

#### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del lavoro, ogni sei mesi, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sulla gestione dei fondi medesimi».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**110.1000** (*già 94.6*)

FORCIERI, GRILLO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere alle regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale ulteriori quote di finanziamento, fino ad un massimo di 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità e percentuali adottate per lo svolgimento dei programmi già assistiti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 8.000;

2002: - 8.000;

2003: - 8.000.

---

**110.1001** (*già 94.5*)

IULIANO, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, CARCARINO, CONTE

**Riferito all'articolo 83**

*Al comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».

---

**110.2003**

PERUZZOTTI, MORO, WILDE

**Le parole da: «Sopprimere» a: «14» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere il comma 14.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**110.2004**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

**Precluso***Sopprimere il comma 14.*

---

**110.2005**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

**Respinto***Sopprimere il comma 16.*

---

**110.1002** (già 94.10)

FIGURELLI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 954***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-bis. L'Ufficio italiano cambi, sulla base di apposite convenzioni e senza spese per lo Stato, provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della pubblica amministrazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio».

---

**110.1003** (già 94.11)

PELELLA, BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO

**Ritirato***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-bis. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse di Fondo sociale europeo amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989/93 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, istituito dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria nella materia».

---

**110.1004** (già 94.12)

GRUOSSO, BATTAFARANO, DUVA, PELELLA

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente il comma:*

«16-bis. In considerazione della indisponibilità di risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3 della legge citata si provvede con un finanziamento di lire 40 miliardi a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

---

ORDINE DEL GIORNO

**9.4885.954** (già em. 110.1002)

FIGURELLI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

valutata l'esigenza di elevare le capacità tecniche e professionali oggi richieste per una efficace azione antiriciclaggio,

impegna il Governo:

ad operare affinché l'Ufficio italiano cambi, sulla base di apposite convenzioni e senza spese per lo Stato, provveda alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della pubblica amministrazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 110

**110.0.1000** (*già 94.0.3*)

GRILLO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:*

«Art. 94-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto stabilisce le misure massime del compenso dell'attività di mediazione che può essere richiesto a carico del prestatore del lavoro. Con il medesimo decreto fissa la percentuale del compenso suddetto che deve essere devoluta allo Stato per programmi di formazione e qualificazione professionale e per misure di sostegno dei livelli occupazionali"».

---



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Art. 103.1001 (Ripamonti e altri)	165	164	000	028	136	083	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.103.0.1001 (Provera e altri)	172	168	003	026	139	085	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.104.2000/2000 (Il Governo)	179	177	001	171	005	089	APPR.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.104.2000 (Pagani e altri)	173	172	003	169	000	087	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.106..1001 (Moro e altri)	179	176	001	036	139	089	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.103.0.10381(Maceratini e altri)	170	167	001	033	133	084	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.4885. Em.103.0.1054 e 107.1055 (Azzollini e altri, Moro e altri)	177	176	000	038	138	089	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	F	F	C	C	C
ALBERTINI RENATO						C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	F	F	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	F	F	C		
ANGIUS GAVINO	C	C	F	F	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO						F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	F	F	C		
BALDINI MASSIMO						F	F
BARBIERI SILVIA	C	C	F	F	C	C	C
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	C	C	F	F	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	F	F	C	C	C
BEDIN TINO		F	F	F	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	F	F	C		
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	F	F	C	C	C
BERTONI RAFFAELE			F	F	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	F		C		C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	F	F	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	F	F	C	C	C
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	F	F		F	F	F
BISCARDI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	F	F	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	F	F	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F		
BORRONI ROBERTO	C	C	F		C	C	C
BRIGNONE GUIDO							F
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BRUTTI MASSIMO		C	F	F	C		C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	F	F	C	C	C
BUCCIERO ETTORE	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	F	F	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	F	F	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	F	F	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO		C	F		C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	C	F	F	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	F	F	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F						F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	F	F	C	C	C
CAZZARO BRUNO	C		F	F	C	C	C
CENTARO ROBERTO					F	F	F
CIMMINO TANCREDI	C	C	F	F		C	
CIONI GRAZIANO	C	C	F	F	C	C	C
COLLA ADRIANO		R	F	F	F	F	F
CONTE ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C
CORRAO LUDOVICO	C	C	F	F	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	F	F	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	C	C	F	F		C	
CRESCENZIO MARIO	C	C	F	F	C	C	C
CUSIMANO VITO	F	F	F	F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	F	F	C	R	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	F	F	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M
DE CAROLIS STELIO	C	C	F	F	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS	C	C	C	F	C	C	C
DE LUCA MICHELE	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	F	F	C	C	C
DENTAMARO IDA	C	C	F	F	C	C	C
DE ZULUETA TANA	C	C	F	F	C	C	C
DIANA LINO	C	C	F		C		
DIANA LORENZO	C	C	F	F	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO		C	F	F	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO						F	
D'ONOFRIO FRANCESCO					F	F	
D'URSO MARIO	C	C	F	F	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	F	F	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	F	F	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	F	F		C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	F	F	C		C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	F	F	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
FLORINO MICHELE	F					F	F
FOLLIERI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C
FOLLONI GIAN GUIDO	C	A	F	F	C	F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	F	F	C	C	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C						C
FUSILLO NICOLA	C	C	F	F	C		C
GAMBINI SERGIO	C	C	F	F	C	C	C
GASPERINI LUCIANO	F	R	C	F	R		
GERMANA' BASILIO						F	
GIARETTA PAOLO	C	C	F	F	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
GRILLO LUIGI				F	F	F	F
GRUOSSO VITO	C	C	F	F	C	C	C
GUBERT RENZO	F	F	A	F	F	A	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	F	F	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	F	F	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	F	F	F	F		
LAURIA BALDASSARE	C	C	F	F			
LAURIA MICHELE	C	C	F	F	C	C	C
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M	M	M	M
LAVAGNINI SEVERINO					C		
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	F	F	C	C	C
LORENZI LUCIANO	F		F	F	A		
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C
MAGGI ERNESTO			F	F	F	F	F
MAGGIORE GIUSEPPE							F
MAGLIOCCHETTI BRUNO					F	F	
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C
MANFREDI LUIGI	F			A	F	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA					C	C	C
MANIS ADOLFO	C	C	F	F	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	F	F	C	C	C
MARINI CESARE	C	C	F	F	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	F	F	C	C	C
MARRI ITALO	F	F	F	F			
MARTELLI VALENTINO					F		
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	F	F	C	C	C
MEDURI RENATO			F	F	F		
MELE GIORGIO	C	C	F	F	C		
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	F				
MICELE SILVANO	C	C	F	F	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	F	F	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	F	F	C	C	C
MINARDO RICCARDO						F	F
MONTAGNA TULLIO	C	C	F	F	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	F	F	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	C	C	F	F	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	F	F	C		
MORO FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F
MUNDI VITTORIO	C	C	F	F	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	F	F		C	C
NAPOLI ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	F	F	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	F	F	C	C	C
OCCHIPINTI MARIO		C	F	F	C	C	C
PACE LODOVICO		F	F	F	F	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	F	F	C	C	C
PALUMBO ANIELLO	C	C	F	F	C		
PAPINI ANDREA	C	C	F	F	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	F	F	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	F	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO		C	F	F	C	C	C
PASSIGLI STEFANO		C	F	F	C	C	C
PASTORE ANDREA					F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO		F			F	F	F
PELELLA ENRICO	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F		F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	F	F	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	F	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	F	F	C	C	C
PIANETTA ENRICO				F	F	F	F
PIATTI GIANCARLO	C	C	F	F	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	C	F	A	C	C	C
PILONI ORNELLA	C	C	F	F	C	C	C
PINGGERA ARMIN		A	F	F		C	C
PINTO MICHELE	C	C	F	F	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C
PONTONE FRANCESCO			F	F	F		
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F	F	F		F	F	F
PREDA ALDO	C	C	F	F	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE			F	F	F	F	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	F	F	C	C	C
RIGO MARIO	C	C	F	F	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	F	F	C	C	C
RIZZI ENRICO	F	R	F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO				F	C	C	C
ROCCHI CARLA		C					
ROGNONI CARLO	C	C	F	F	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	C	C	F	F	C		
RUSSO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	F	F	C	C	C
SALVI CESARE	M	M	M	M	M	C	C
SARACCO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C
SARTO GIORGIO			F	F	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0985 del 18-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	F	F	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F		R	R	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'					F	F	F
SEMENZATO STEFANO	C	C	F	F	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C
SMURAGLIA CARLO	C	C	F	F	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	F	F	C	C	C
STANISCIA ANGELO	C	C	F	F	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F		
TAROLLI IVO	F	F	F	F	F	F	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	A	F	F		C	C
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F		F	F	F
TURINI GIUSEPPE	F	F	F	F	F		
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F		
VEDOVATO SERGIO	C	C	F	F	C	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	F	F	R	F	F	F	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	F	F	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	F	F	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	F	A	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO		C	F	F		C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C		F	F	C	C	C
WILDE MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F
ZAMBRINO ARTURO MARIO		F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F		F	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M	M	M	M
ZILIO GIANCARLO	C	C	F	F	C	C	C



### Disegni di legge, annunzio di presentazione

Dep. NOVELLI Diego, ACCIARINI Maria Chiara, BENVENUTO Antonio Giorgio, MARTINAT Ugo, CHIAMPARINO Sergio, LUCÀ Domenico (Mimmo), COLOMBINI Edro, MASSA Luigi, VALETTO BITELLI Maria Pia

Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » di Torino (4925)

(presentato in data **18/12/00**)

*C.482 approvato da 7<sup>o</sup> Cultura.*

### Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 15 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni – con allegati i bilanci di previsione per il 2000, i conti consuntivi e le relative piante organiche, relativi al 1999 – concernenti l'attività svolta nel 2000 dai seguenti enti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (Inpdap);

Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema);

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf);

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (Enapps).

Detto documento, sarà inviato alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente.

Nel scorso mese di novembre e nel corso del corrente mese, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni parlamentari.

### Interrogazioni

MAGGI, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che secondo dati istituzionali in Italia, nell'intera penisola, ci sono 100.000 metri cubi di rifiuti nucleari da smaltire;

che secondo il piano di smaltimento elaborato dai Governi Prodi e D'Alema la localizzazione definitiva delle discariche nucleari, dove concentrare i rifiuti radioattivi, dovrebbe avvenire entro dicembre 2000;

che secondo autorevoli indiscrezioni ne sarebbero stati individuati uno a Piacenza e l'altro a Poggiorsini, in Puglia, nel cuore del Parco naturalistico dell'Alta Murgia;

che i centri di provenienza sono, principalmente, il centro nucleare di Casaccia, nei pressi di Roma, il polo ENEA di Trisaia di Rotondella, in provincia di Matera, quello di ISPRA a Varese, l'ENEA-Eurotex di Saluggia, vicino a Vercelli, le scorie radioattive nelle centrali dismesse del Gargliano e di Montalto di Castro, i 1.192 elementi di combustibile parzialmente irraggiato e i 6.000 fusti di materiale radioattivo giacenti a Caorso;

che non risulta agli scriventi che l'operazione dello stoccaggio definitivo, del costo di 7.000 miliardi di lire in 10 anni, abbia avuto la doverosa pubblicità, né che le regioni interessate siano state interpellate,

si chiede di conoscere dai Ministri in indirizzo se quanto sottolineato dagli interroganti risponda al vero o, diversamente, se i tecnici dell'ENEA abbiano ultimato analisi e sondaggi per trovare i luoghi adatti per i rifiuti radioattivi e, se individuati, quali siano.

(3-04195)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che una serie di decreti ministeriali e circolari esplicative ed applicative ministeriali e regionali sono intervenuti sul problema della etichettatura della carne bovina;

considerato che le carni di origine italiana devono riportare, sulle carcasse degli animali che vanno al macello, la dicitura «Carni Italia – C.I.» secondo indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente che in molte regioni italiane sono state emanate istruzioni per le quali si considerano carni «italiane» le carni di animali che hanno soggiornato in allevamenti italiani dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi;

se non ritenga che questa disposizione sia gravemente lesiva del divieto di importazione di carni dai paesi colpiti dal virus dell'encefalopatia spongiforme;

quali disposizioni intenda prendere sul problema dello smaltimento delle farine ottenute dalle carcasse di animali macellati, tenuto conto che

ad oggi non è stata ancora autorizzata alcuna struttura per tale smaltimento.

(3-04196)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MANFROI, BIANCO, CECCATO, LAGO. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle comunicazioni.* Premesso:

che il sito Internet «*cnntalia.it*» diffonde notizie in lingua italiana sulla rete;

che tale sito, a differenza dell'omologo sito statunitense «*cnn.com*» e della omonima rete televisiva «*CNN*», noti per l'imparzialità e la fondatezza delle notizie, è chiaramente schierato a favore della sinistra italiana tanto da ospitare il *banner* «*Rutelli on line*», *http://www.rutelli2001.it/*, sito del candidato *premier* della sinistra alle prossime elezioni politiche italiane, Francesco Rutelli,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire presso l'ambasciatore statunitense a Roma per verificare se l'editore di Atlanta sia a conoscenza di tale palese presa di posizione della redazione italiana di CNN a favore della sinistra italiana;

se in tal caso non si sia verificata una indebita ingerenza nella politica italiana da parte di uno Stato estero e quali conseguenti misure si intenda adottare;

se nell'ospitare il *banner* non si sia, oltretutto, violata la disciplina italiana in materia di *par condicio* nella comunicazione politica e in tal caso quali conseguenti misure si intenda adottare.

(4-21638)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia, per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso che:

in data 13 dicembre 2000 sul giornale «*Brescia Oggi*» è comparso l'articolo dal titolo «*Lonato – inatteso il verdetto dei Giudici. Preoccupati gli amministratori. Piano regolatore da buttare – La Corte costituzionale boccia il silenzio assenso*» e sul Giornale di Brescia «*Lonato (Brescia) – Una sentenza del 18 novembre nega il principio del silenzio-assenso invocato dalla Lega. La Consulta cancella il PRG. La normativa urbanistica torna al Piano di fabbricazione del '76*»; si aprono interrogativi seri sul PRG vigente;

il Sindaco Ing. Morando Perini sul «*Giornale di Brescia*» afferma: «*Il Comune è privo di PRG perché appunto il silenzio assenso non vale. Preciso che il rilascio delle concessioni edilizie e l'approvazione di piani di lottizzazione subiranno gravi battute d'arresto, così come i programmi d'investimento del Municipio....*». Su «*Brescia Oggi*» si afferma: «*Non è questa la sede per contestare le gravissime responsabilità della vecchia*

amministrazione leghista retta da Mantovani: possiamo solo garantire che è nostra intenzione arrivare quanto prima ad una definitiva soluzione del problema»;

il 23 agosto 1995 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 23 agosto 1995 veniva pubblicata l'approvazione del PRG del Comune di Lonato, in relazione all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 310 del 26 luglio 1995. Nel bollettino vengono richiamati i passaggi burocratici a cominciare dalla delibera del Consiglio Comunale n.78 del 29-30 ottobre 1994. In data 21 dicembre 1994 il progetto di PRG è stato depositato presso la Regione Lombardia per l'approvazione, in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, che reitera i decreti-legge 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, e 26 maggio 1995, n.193;

in data 18 novembre 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge 449/97 per cui il Sindaco Ing. Morando ravviserebbe la caduta del PRG vigente approvato con il silenzio assenso,

l'interrogante chiede di sapere:

se in Ministri in indirizzo non ritengano che tale PRG ottenuto con la convalida del silenzio assenso (legge 27-12-1997, n. 449) sia da ritenersi a tutti gli effetti valido, in quanto il comma 18 della suindicata legge considera validi gli strumenti urbanistici già approvati a seguito dell'applicazione della suindicata legge. Gli effetti sarebbero fatti salvi ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ciò in base alla presente disposizione relativa al termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, anche non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, che si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge, ma nel caso in esame i centottanta giorni sono maturati interamente;

se nelle tempestive dichiarazioni e considerazioni del Sindaco non si ravvisi la volontà di rimettere mano al PRG utilizzando pretesti del tutto infondati e privi di supporti giuridici, e quindi se non si ritenga opportuno indagare sulle motivazioni di tali comportamenti.

(4-21639)

*WILDE. – Ai Ministri della sanità, della giustizia e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:*

la Commissione Scientifica Antidoping del CONI, che operava con l'obiettivo di ritrovare i valori alterati di GH ematico in atleti ed atlete di elevato livello ed è arrivata a conclusioni pesantissime che hanno individuato la presenza del GH in numerosi atleti, è stata sciolta dal CONI, con perplessità del ministro Veronesi;

il Ministro della Sanità in relazione al controllo del lavoro fatto dalla Commissione Scientifica Antidoping del CONI ha affermato che «la Commissione Scientifica aveva lavorato con competenza e serietà»,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il CONI si è premurato di nominare una commissione interna di indagine, formata da due esperti di diritto costitu-

zionale e da un esperto di diritto amministrativo, per verificare formalmente la correttezza delle procedure adottate dalla Commissione Scientifica e se tale Commissione serva anche a scoprire gli autori della fuga di notizie (riferita ai nomi dei 14 atleti con il GH elevato nel sangue ) al «Corriere della Sera»;

se tale Commissione stia registrando ogni audizione e se sia vero che i responsabili stanno pressando dipendenti e collaboratori , insistendo per avere notizie soprattutto su due nomi, Donati e Bellotti, già componenti della commissione scientifica;

se corrisponda a verità che Donati e Bellotti furono licenziati in tronco il giorno della notizia dell'avviso di garanzia a Conconi , come annunciato da un'agenzia stampa, per poi essere immediatamente riassunti e in tal caso per quali motivi e con quali gravi motivazioni sarebbero stati giustificati i licenziamenti;

quanto costi al CONI tale indagine e cosa possa risolvere ;

se tale verifica il CONI l'abbia diretta anche nei confronti dei numerosi medici federali che hanno ignorato e/o minimizzato le lettere allarmate della Commissione Scientifica che segnalava casi anomali ed eventualmente se i magistrati inquirenti siano al corrente di tali fatti;

se si stiano verificando i comportamenti dei componenti della Giunta del CONI e dei Presidenti delle Federazioni in relazione alle mancate risposte richieste dalla Commissione Scientifica;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, Guardia di finanza e NAS.

(4-21640)

*WILDE. – Ai Ministri della sanità , per i beni e le attività culturali e della giustizia. – Premesso che:*

l'attività scientifica della Commissione Antidoping del CONI per l'anno 2000 si è differenziata dagli anni precedenti per la definizione di un sistema più articolato di controlli ematici, rivolti a rilevare patologie in atto o eventuali modificazioni associabili all'assunzione di farmaci e tali da comportare un rischio per la salute degli atleti. L'avvio dello studio ha messo in evidenza la presenza di frequenti e spesso molto marcate alterazioni del livello del GH ematico, in nessun modo comparabili con quanto atteso per soggetti sani, controllati in condizioni standard di effettuazione del prelievo (al mattino , a riposo ed a digiuno);

la Commissione ha segnalato, volta per volta, ai responsabili medici delle diverse federazioni sportive nazionali (FSN) le anomalie riscontrate, invitandoli a svolgere gli accertamenti necessari, collaborando con la stessa Commissione. Alcuni di loro si sarebbero limitati a negare o minimizzare il significato dei dati anomali riscontrati senza manifestare l'esigenza di svolgere approfondimenti, mentre altri hanno richiesto gli accertamenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare i comportamenti dei medici delle federazioni, al fine di conoscere attentamente le motivazioni, anche scientifiche, delle loro dichiarazioni e comportamenti;

se esistano responsabilità dei vertici della giunta del CONI e dei Presidenti delle singole federazioni;

se corrisponda a verità che prima delle Olimpiadi erano stati rilevati valori anomali di GH ematico, in 25 maschi e 36 femmine su 538 casi esaminati, e se tra questi vi fossero atleti olimpici, essendo note le notizie di stampa provenienti da Bologna;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, Guardia di finanza e NAS.

(4-21641)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la viabilità sulla strada statale n. 7 è da tempo sottoposta a continui disagi dovuti a numerosi cantieri che da lungo tempo non hanno ancora terminato i lavori;

che da qualche settimana nel tratto San Vito dei Normanni-Mesagne (Brindisi) della citata strada statale n. 7 gli automobilisti si trovano a dover affrontare un ulteriore e nuovo disagio;

che, infatti, a causa dell'abbattimento di un ponte nei pressi del centro abitato di Mesagne, il traffico viene deviato per una strada secondaria;

che percorrere quella stradina, soprattutto di sera ed in questa stagione, diventa un'avventura in quanto è illuminata solo nel primo tratto per divenire poi completamente buia;

che, a complicare le cose, la strada consigliata dalla segnaletica obbliga ad un giro ancora più lungo accentuando i disagi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare.

(4-21642)

DANIELI, SERENA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la Corte di giustizia europea in data 14 dicembre 2000 ha confermato la validità del regolamento comunitario in tema di etichette dell'olio extravergine di oliva;

che questa sentenza, che ha respinto il ricorso dell'Italia, conferma la posizione europea secondo la quale la dicitura «made in Italy» non significa che l'olio contenuto nella bottiglia sia stato fatto con olive italiane, ma basta che italiano sia il frantoio dove le olive, di qualsiasi provenienza, sono state spremute;

che la sentenza contrasta palesemente con l'esigenza sempre più sentita da parte dei consumatori di conoscere in dettaglio ciò che acquistano ed ingeriscono e con il diritto all'informazione dei medesimi;

che questa esigenza e questo diritto dei consumatori sono particolarmente sentiti oggi, dal momento che episodi come quello della «mucca pazza» e dell'influenza aviaria rendono sempre più necessaria una legislazione che garantisca la trasparenza nella produzione e nella confezione degli alimenti;

che la sentenza penalizza ingiustamente e pesantemente i produttori dell'olio italiano che, al pari del vino, rappresenta un'eccellenza della produzione alimentare del nostro paese;

che la sentenza è in linea con tutta una serie di provvedimenti dell'Unione europea in tema di cibo tendenti ad omologare la produzione alimentare mediante la mortificazione delle specificità regionali e nazionali in favore di un tipo di produzione anonima e livellata (come le uve transgeniche e il cioccolato),

gli interroganti chiedono di sapere quali passi intenda fare il Ministro in indirizzo a tutela della produzione alimentare italiana, dei consumatori e della cultura che nella confezione degli alimenti trova una delle sue espressioni più antiche.

(4-21643)

---

---

### Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 982<sup>a</sup> seduta, del 15 dicembre 2000, a pagina 90, al testo dell'ordine del giorno 9.4885.579 (già em. 51.0.1010), il secondo capoverso delle premesse deve leggersi come segue: «che l'intesa fra le parti – perfezionata con norme, circolari, ed accordi successivi, in particolare le circolari Salvi del 7 aprile 2000 e successive ed il decreto del 27 settembre 2000 dei ministri Salvi e Visco era ed è basata sulle garanzie che non vi siano manovre speculative nè da parte degli enti venditori nè da parte degli inquilini».

